



## In evidenza questo mese:

- Avanti con la semplificazione
- Speciale Dichiarazione dei Redditi 2023 (Seconda parte)



All'interno contributi a cura di:

**GIUGNO 2023**



# INDICE

## Pillole Associative

Avanti con la semplificazione.....	03
Il saluto a Giovanni Bolzoni .....	06

## Soluzioni di Pratica Fiscale

### Speciale Dichiarazione dei Redditi (seconda parte)

Il quadro RL nel Modello Redditi 2023.....	07
Il quadro RP nel Modello Redditi 2023.....	13
Il quadro RN nel Modello Redditi 2023 .....	19
Il quadro RR nel Modello Redditi 2023 .....	24

Cessioni dei crediti e sconto in fattura per i bonus edili: le novità dopo la conversione in legge del D.L. n. 11/2023 .....	28
--	----

## Primi Passi alla Lettura e la Redazione del Bilancio d'Esercizio

I maggiori coefficienti di ammortamento riconoscibili per gli immobili del settore commercio .....	32
--	----

## Schede Operative di Sintesi

L'intelligenza artificiale e il caso ChatGPT .....	37
--	----

Con questo numero si conclude il nostro “Speciale Dichiarazione dei Redditi 2023”, la cui prima parte è stata pubblicata nel numero di maggio della rivista.  
Buona lettura!

# Avanti con la semplificazione

## L'intervento del Presidente A.N.CO.T, Celestino Bottoni, al Meeting del "Made in Italy" Aepi

A cura di Roberto Valeri



Si è svolto, a Roma, il Meeting del "Made in Italy" della Confederazione Aepi: due giorni, a Palazzo Wedekind, in cui Aepi ha dialogato con Associazioni, Istituzioni e illustri membri del Governo sulle nuove sfide nel lavoro e welfare, fisco, Made in Italy, dalle esportazioni alla logistica alle opportunità del partenariato "pubblico privato".

**Celestino Bottoni**, Vicepresidente Aepi, Coordinatore Aepi Professioni e Presidente dell'Associazione Nazionale Consulenti Tributarî A.N.CO.T ha introdotto la seconda giornata del Meeting del "Made in Italy" che aveva per tema iniziale l'impatto della riforma fiscale con un ricordo per l'amico e presidente della Fondazione "Dino Agostini", Giovanni Bolzoni.

"Questo Meeting ha ribadito che l'80% del nostro tessuto produttivo è costituito da piccole e medie imprese: ho sentito parlare di ammortizzatori per i lavoratori dipendenti, non ho sentito riferire tale tema agli autonomi e liberi professionisti – ha esordito così il Presidente A.N.CO.T Celestino Bottoni - Ho sentito parlare di pensioni, ma la media delle pensioni nelle PMI non è esaltante: c'è chi prende la "sociale", pur avendo versato dei contributi, non sufficienti. Il discorso del

lavoro va affrontato nella sua interezza. Parliamo di "equo compenso". Se lo Stato stabilisce, in base agli indici di affidabilità fiscale, gli ISA, la congruità del reddito dichiarato e nell'algorithmo sono presenti i dati riferiti alle tariffe professionali per singole attività e per provincia, è giusto che questi stessi parametri siano a loro volta applicati agli stessi utenti. Proprio per non vedere una diminuzione dei compensi in caso di committenti forti rispetto ai minimi già previsti dal Mef per detti indici".

Il Presidente dell'A.N.CO.T si dichiara "un po' scettico, salvo verifica dei decreti attuativi" sul concordato biennale, perché queste nuove certificazioni non dovrebbero essere a carico ancora una volta delle imprese. Invece, sulla riforma fiscale "c'è un cauto ottimismo" anche se per esprimere un giudizio completo si attendono sempre i decreti attuativi.

"Un altro aspetto che vorrei sottolineare – ha aggiunto il





Presidente Bottoni - è quello relativo alla questione delle compensazioni. Ci sono aziende che vantano considerevoli crediti nei confronti di enti pubblici. Sono costrette ad aspettare il pagamento delle loro spettanze, ma capita anche che debbano pagare le imposte e se non lo fanno scattano tutti i provvedimenti previsti dalla riscossione. Allora, perché non compensare subito quanto lo Stato deve avere con quanto lo Stato deve pagare: si arriva al paradosso di aziende che falliscono pur vantando dei crediti nei confronti dello Stato”.

La richiesta di fondo è quella di non vessare liberi professionisti e imprese: “se al 30 di novembre si pagano le imposte con un acconto del 100%, stiamo versando un mese prima non un anticipo, ma il saldo. Ben venga la rateizzazione degli acconti, ma ci sono meccanismi che non funzionano, soprattutto perché bisogna considerare poi le reali entrate di cassa”.

zazione degli acconti, ma ci sono meccanismi che non funzionano, soprattutto perché bisogna considerare poi le reali entrate di cassa”.

Riprendendo le rassicurazioni del Presidente Osnato, il massimo rappresentante dell'Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi ha ricordato l'impegno dei professionisti, durante la pandemia, nell'assistere “sia i propri clienti e sia i cittadini che non erano clienti degli studi nel capire come andavano applicati i vari decreti che il Governo emanava” quando i dipendenti erano a casa.

In chiusura del suo intervento, il Presidente Bottoni ha ringraziato “tutte le componenti politiche per aver partecipato al Meeting e per aver, nel tempo, accolto alcune delle istanze A.n.co.t. In particolare, Alberto Bagnai, Vice Presidente Commissione Finanze della Camera dei Deputati, perché in numerose audizioni A.n.co.t abbiamo discusso di semplificazione fiscale chiedendo, tra l'altro, l'abrogazione dell'Irap e oggi con la riforma fiscale si va verso tale traguardo. Con lui parliamo spesso anche di onerosità degli adempimenti fiscali. Ringraziamo anche l'onorevole Alberto Gusmeroli, perché con lui discutemmo di “740 lunare” e, in qualità di relatore della riforma fiscale, a sua volta sta prendendo in considerazione tematiche relative alla semplificazione”.



Durante la giornata introduttiva, il Presidente Aepi **Mino Dinoi**, nella sua introduzione, alle domande del Redattore de "Il Tempo" Filippo Galeri, ha risposto ricordando l'impegno della Confederazione sui temi del Made in Italy: "questi due giorni proseguono il nostro percorso sul Made In Italy, che è nel contempo orgoglio, passione e prospettiva per il futuro del nostro Paese, Tre anni fa iniziammo dicendo che era necessario "unire le eccellenze per avere l'eccellenza". Poi proponemmo il Ministero del Made in Italy che le istituzioni hanno realizzato ma che è un punto di partenza. Il senso di questo meeting è dialogare per inviare messaggi da classe dirigente che, con passione, riconosce che tutti noi, qui riuniti oggi, dalle microimprese ai professionisti, siamo il Made in Italy. Il mondo delle imprese è cambiato, la Legge 4/2013 è un punto di svolta nella rielaborazione della partecipazione delle professioni".

Al Meeting del Made in Italy, hanno partecipato numerosi esponenti politici, tecnici e delle associazioni, tra cui Maurizio Gasparri, Vice Presidente del Senato, Alberto Bagnai, Vice Presidente Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Marco Osnato, con un videomessaggio, Presidente Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Numerosi esponenti politici, tra i quali Massimo Bitonci, Sottosegretario Al Ministero Delle Imprese e del Made in Italy e Alberto Guseroli, Presidente Commissione Attività Produttive della Camera Dei Deputati, hanno manifestato la disponibilità a ricevere delegazioni Aepi per affrontare i temi esposti.

# Il saluto a Giovanni Bolzoni



**“Io continuerò ad amarvi  
Al di là della vita.  
L'amore è l'anima  
e l'anima non muore.”**

**Giovanni Bolzoni  
1.8.1959 – 12.06.2023**

*All'Amico Giovanni, al Presidente Bolzoni...*

*Ci hai convocati per questo ultimo incontro terreno con te e noi siamo tutti qui, non potevamo deluderti.*

*Tu però hai preferito partecipare in webinar e sicuramente collegati con te ci saranno anche Dino e Saturno, salutaceli...*

*Non era previsto questo viaggio di sola andata tra i tuoi progetti, avevi voglia di fare e di dare ancora tanto oltre che alla tua famiglia anche alla Fondazione Dino Agostini e all'Ancot.*

*Sei stato e resterai un collega prezioso, un amico fraterno, un uomo buono, un grande lavoratore...non ti sei risparmiato mai, neppure in questo ultimo anno in cui hai continuato ad onorare i tuoi impegni nonostante i gravi problemi di salute.*

*Grazie per tutto...noi proveremo ancora una volta a ripartire senza una presenza importante, lo faremo per continuare quanto fatto insieme in questi anni; tu però ogni tanto un segnale, un consiglio, una dritta, mandaceli, non perderci di vista, abbiamo ancora bisogno di te e dei tuoi insegnamenti.*

*Ti vogliamo bene e te ne vorremo ancora, perché oltre la separazione fisica della morte ci sono i ricordi belli e di quelli, in tutti questi anni, tra di noi, nella grande famiglia A.N.CO.T., ce ne sono stati veramente tanti!*

*Un abbraccio a tutta la tua famiglia a cui hai sottratto del tempo per dedicarlo a noi, un abbraccio un po' più forte a tua figlia Francesca che, raccolto quanto da te seminato, continua oggi il tuo cammino professionale... per quello che può servire noi ci saremo...*

*Fai buon viaggio Giovanni...*

*I tuoi amici e colleghi della Fondazione Dino Agostini e di tutta A.N.CO.T.*

# Il quadro RL nel Modello Redditi 2023

SPECIALE  
DICHIARAZIONE  
DEI REDDITI  
2023


A cura della **Redazione**

## INTRODUZIONE

Il quadro RL completa la platea dei c.d. “quadri reddituali”, essendo riservato all’esposizione e determinazione degli “altri redditi” conseguiti dai contribuenti nel periodo d’imposta 2022. Nello specifico, l’espressione “altri redditi” indica una pluralità di redditi che, a vario titolo e indipendentemente dall’attività d’impresa o professione svolta, non trovano allocazione negli altri quadri del dichiarativo e che comprendono:

- redditi provenienti dall’impiego di **capitale** di cui al Titolo I, capo III del Tuir;
- redditi **diversi** di cui al Titolo I, capo VII del Tuir;
- redditi derivanti dall’esercizio di **attività sportiva dilettantistica**, ex art. 67, comma 1 del Tuir;
- redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 2 del Tuir;
- redditi derivanti dalla **decadenza** di investimenti in **start-up**, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 7 maggio 2019.

Dal punto di vista strutturale, il quadro RL si presenta suddiviso in **quattro distinte sezioni**, di cui le prime due suddivise in altrettanti sotto-sezioni e ciascuna dedicata ad una tipologia di reddito differente, secondo lo schema che segue:



Nel modello Redditi 2023, il quadro RL non presenta modifiche dal punto di vista strutturale rispetto alla formulazione dell'anno precedente, né novità compilative: nel prosieguo si proporranno, quindi, esempi di compilazione del quadro riferite a fattispecie reddituali diffuse.

### Esempio di compilazione

Come è noto, si classificano come redditi di capitale, ai sensi dell'art. 44 del Tuir, i proventi derivanti dall'impiego di capitale.

A titolo di esempio, vanno indicati, nel quadro RL gli utili percepiti nel 2022 dal contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires e quelli distribuiti nel medesimo anno da società ed enti esteri di ogni tipo, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirla. Si consideri l'esempio che segue.

#### CASO 1 – Distribuzione di utili

Il signor Mario Bianchi, pensionato, possiede una partecipazione pari al 50% del capitale sociale nella Alfa S.r.l., società che, nel 2022, ha distribuito ai propri soci una riserva di utili formatasi nel 2017, per un importo totale di 30.000 Euro.

Il contribuente ha, quindi, percepito la propria quota di utili pari a 15.000 Euro e ricevuto, da parte del soggetto Ires erogante – società Alfa S.r.l. – la Cupe 2023 (Certificazione degli Utili e dei Proventi Equiparati) così valorizzata:

SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI		Codice fiscale 13		Cognome o vero Denominazione 14	
		BNCMRA00R00G482E		BIANCHI	
Nome (solo per le persone fisiche) 15		Sesso (M o F) 16		Data di nascita 17 giorno mese anno	
MARIO		M		00   10   0000	
Comune del domicilio fiscale 20		Prov. 21		Comune (o Stato estero) di nascita 18	
PESCARA		PE		PESCARA	
Codice Stato estero 23		Codice di identificazione fiscale estero 24		Via e numero civico 22	
				VIA ITALIA, 1	
SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI		Numero azioni o quote 25		Dividendo unitario 27	
		25.000		0,30	
Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016 30		Percentuale contitolanza 26		Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	
15.000					
Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 35		Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 31		Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 32	
Utili da SING e da SING 29		Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 36		Interessi riquilificati dividendi 37	
Aliquota 40		Ritenuta 41		Netto frontiera 38	
				Imposta sostitutiva 42	
				Imposta estera 43	
				Dividendo dei soci in trasparenza 44	

Il dividendo unitario è dato dal rapporto tra utile percepito e quote di capitale sociale di Alfa, che supponiamo composto di 50.000 quote da 1 Euro.  
(15.000/50.000)

Poiché trattasi di utili formati nel 2017, seppur percepiti nell'anno d'imposta 2022, questi dovranno essere dichiarati dal sig. Bianchi nel proprio mod. Redditi 2023, al quadro RL: infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 1003-1006 della L. n. 205/2017, gli utili (nonché gli altri proventi di natura qualificata) percepiti da persone fisiche e formati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta pari al 26 per cento e, come tali, non sono oggetto di dichiarazione nel mod. Redditi.

La Sezione I del quadro RL andrà, pertanto, compilata valorizzando i righe **RL1** e **RL3** nel modo seguente:

SEZIONE I-A Redditi di capitale	RL1	Utili ed altri proventi equiparati	Rigo reddito	Reddito	Ritenute
	9		15.000,00		,00
	RL2	Altri redditi di capitale		,00	,00
	RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Ipef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)		15.000,00	,00

Redditi PF  
2023

In **colonna 1** va riportato il codice relativo alla tipologia di utili percepiti dal dichiarante: il codice "9", indica "proventi [...] formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017"

In **colonna 2** va riportato l'importo di utili relativo alla tipologia di reddito indicato in colonna 1.

L'importo percepito dal contribuente Mario Rossi ed esposto nel mod. Redditi col codice "9" concorre alla formazione del reddito complessivo del percipiente al 58,14%, ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (citata L. n. 205/2017).

**N.B.** Non devono essere indicati nel quadro RL, ma nell'apposito quadro reddituale:

- gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, poiché non costituenti redditi di capitale, ma bensì reddito d'impresa.

Non sono, diversamente, oggetto di alcuna dichiarazione nel mod. Redditi:

- redditi di capitale esenti;
- redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta.

### MODIFICHE AL RIGO LM40

Al medesimo rigo LM40 è stata, inoltre, eliminata la colonna denominata "Crediti artt. 28 e 125 DL 34/2020 – Cessionaria" relativa ai crediti d'imposta sorti "per canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda" ex art. 28 del D.L. n. 34 del 2020 ovvero del credito d'imposta previsto in relazione alle "spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione", di cui all'art. 125 del D.L. n. 34 del 2020.

Redditi PF  
2022

SEZIONE III Determinazione dell'imposta dovuta	LM40	Crediti di imposta
	1	Riacquisto prima casa
	2	Redditi prodotti all'estero
	3	Fondi comuni
	4	Sisma Abruzzo altri immobili
	5	Sisma Abruzzo abitazione principale
	6	Reintegro anticipazioni fondi pensione
	7	Mediazioni
	8	Negoziazioni e arbitrato
	9	Cultura
	10	Scuola
	11	Videosorveglianza
	12	Sport bonus
	13	Bonifica ambientale
	14	Manopattini e serv. mob. elettr.
	15	Prima casa - under 36
	16	Sanificazione art. 37 DL 73/2021
	17	Depuratori Acqua
	18	Crediti artt. 28 e 125 DL 34/2020 - Beneficiario
	19	Crediti artt. 28 e 125 DL 34/2020 - Cessionaria
	20	Altri crediti d'imposta
	21	

Mentre il mod. Redditi 2022 prevedeva la compilazione di due distinte colonne, una per il beneficiario ed una per il cessionario, nel mod. Redditi 2023 torna ad essere prevista una sola colonna (**col.18**), quella per il beneficiario, così come era già accaduto nel mod. Redditi 2021 (anno d'imposta 2020).

### Redditi PF 2022

SEZIONE III Determinazione dell'imposta dovuta		Ricicchio prima casa	Redditi prodotti all'estero	Fondi comuni	Sisma Abruzzo altri immobili
1		0,00	2	0,00	4
5	Sisma Abruzzo abbonazione principale	0,00	5	0,00	8
9	Cultura	0,00	10	0,00	12
13	Beneficio ambientale	0,00	14	0,00	16
17	Depuratori Acquist	0,00	18	0,00	20
21	Sistemi occlusivo integrati	0,00	22	0,00	24
40	Altri crediti d'imposta	0,00			41
					0,00

### Esempio di compilazione

Come anticipato, tra le fattispecie tipiche da evidenziare nel quadro RL rientrano i redditi caratterizzati dal requisito della "occasionalità", definibile come la non abitualità dello svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo ovvero di attività d'impresa e la cui sussistenza consente di allocare i redditi - derivanti da tali attività - tra i redditi diversi, anziché nelle rispettivi classi di reddito di impresa o di lavoro autonomo.

Infatti, ai sensi dell'art. 67 del Tuir, comma 1, lett. i) e l) costituiscono "Redditi diversi" i redditi derivanti da:

- attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- attività commerciali non esercitate abitualmente;
- assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere;

"se non conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da S.n.c. o S.a.s., né in relazione alla qualità di lavoro dipendente".

Si consideri l'esempio che segue.

[segue]

**CASO 2 – Prestazione di lavoro autonomo occasionale**

La sig.ra Bianca Verdi ha svolto, nel corso dell'anno d'imposta 2022, attività occasionale di traduzioni di testi scritti per la società Beta S.r.l., percependo compensi, al netto della ritenuta a titolo d'acconto del 20%, per complessivi 2.800 Euro.

La stessa ha ricevuto dalla società erogante il reddito occasionale di cui sopra la seguente Certificazione Unica:

Codice fiscale del percipiente  Mod. N.

**CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI**

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		DATI FISCALI	
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale 1 <b>M</b> ← <b>Prestazioni di lavoro autonomo occasionale</b>	2 Anno	3 Anticipazione <input type="checkbox"/>
		4 Ammontare lordo corrisposto	5 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
		<b>3.500,00</b>	
	6 Codice	7 Altre somme non soggette a ritenuta	8 Imponibile
			<b>3.500,00</b>
		9 Ritenute a titolo d'imposta	10 Ritenute sospese
		11 Addizionale regionale a titolo d'imposta	12 Addizionale regionale sospesa
		13 Addizionale comunale a titolo d'imposta	14 Addizionale comunale sospesa
		15 Ritenute operate anni precedenti	16 Spese rimborsate
		17 Ritenute operate anni precedenti	18 Spese rimborsate
		19 Ritenute operate anni precedenti	20 Spese rimborsate
		21 Ritenute operate anni precedenti	22 Spese rimborsate
		23 Ritenute operate anni precedenti	24 Spese rimborsate
		25 Ritenute operate anni precedenti	26 Spese rimborsate
		27 Ritenute operate anni precedenti	28 Spese rimborsate
		29 Ritenute operate anni precedenti	30 Spese rimborsate
		31 Ritenute operate anni precedenti	32 Spese rimborsate
		33 Ritenute operate anni precedenti	34 Spese rimborsate
		35 Ritenute operate anni precedenti	36 Spese rimborsate
		37 Ritenute operate anni precedenti	38 Spese rimborsate
		39 Ritenute operate anni precedenti	40 Spese rimborsate
		41 Ritenute operate anni precedenti	42 Spese rimborsate
		43 Ritenute operate anni precedenti	44 Spese rimborsate
		45 Ritenute operate anni precedenti	46 Spese rimborsate
		47 Ritenute operate anni precedenti	48 Spese rimborsate
		49 Ritenute operate anni precedenti	50 Spese rimborsate
		51 Ritenute operate anni precedenti	52 Spese rimborsate
		53 Ritenute operate anni precedenti	54 Spese rimborsate
		55 Ritenute operate anni precedenti	56 Spese rimborsate
		57 Ritenute operate anni precedenti	58 Spese rimborsate
		59 Ritenute operate anni precedenti	60 Spese rimborsate
		61 Ritenute operate anni precedenti	62 Spese rimborsate
		63 Ritenute operate anni precedenti	64 Spese rimborsate
		65 Ritenute operate anni precedenti	66 Spese rimborsate
		67 Ritenute operate anni precedenti	68 Spese rimborsate
		69 Ritenute operate anni precedenti	70 Spese rimborsate
		71 Ritenute operate anni precedenti	72 Spese rimborsate
		73 Ritenute operate anni precedenti	74 Spese rimborsate
		75 Ritenute operate anni precedenti	76 Spese rimborsate
		77 Ritenute operate anni precedenti	78 Spese rimborsate
		79 Ritenute operate anni precedenti	80 Spese rimborsate
		81 Ritenute operate anni precedenti	82 Spese rimborsate
		83 Ritenute operate anni precedenti	84 Spese rimborsate
		85 Ritenute operate anni precedenti	86 Spese rimborsate
		87 Ritenute operate anni precedenti	88 Spese rimborsate
		89 Ritenute operate anni precedenti	90 Spese rimborsate
		91 Ritenute operate anni precedenti	92 Spese rimborsate
		93 Ritenute operate anni precedenti	94 Spese rimborsate
		95 Ritenute operate anni precedenti	96 Spese rimborsate
		97 Ritenute operate anni precedenti	98 Spese rimborsate
		99 Ritenute operate anni precedenti	100 Spese rimborsate

Il reddito certificato nella CU/2023 andrà dichiarato dal contribuente nel quadro RL del proprio mod. Redditi 2023, Sezione II-A al rigo RL15, colonna 2:

Redditi PF 2023	Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere	RL14	RL15	RL16	RL17	RL18	RL19	RL20
	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	Altri dati						
	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente	Altri dati	<b>3.500,00</b>					
	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	Altri dati						
	Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir							
	<b>Totale</b> (sommare gli importi dei rigi RL15 e RL17)		<b>3.500,00</b>					
	<b>Reddito netto</b> (col. 1 rigo RL18 - col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi Ipef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)					<b>3.500,00</b>		
	<b>Ritenute d'acconto</b> (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)						<b>700,00</b>	

Le eventuali spese deducibili dal reddito occasionale e gli oneri direttamente sostenuti andranno indicate al medesimo **rigo RL15**, colonna 3: in merito si ricordi che, come previsto dalle istruzioni al mod. Redditi/2023, il contribuente è tenuto a compilare e a conservare "un apposito prospetto indicante [...] l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, su richiesta di quest'ultimo".

Quindi, andranno riportati:

- al rigo **RL18**, nelle rispettive colonne, la **somma** degli importi dei rigi della Sezione II-A;
- al rigo **RL19**, l'importo risultante dalla **differenza** tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RL18 colonna 2) e il totale delle deduzioni (rigo RL18, colonna 3). Tale valore va riportato nel quadro RN, al rigo RN1, colonna 5 unitamente agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef;
- al rigo **RL20**, le **ritenute** d'acconto subite, come indicate al punto 9 (700 Euro) della CU/2023. Tale importo va riportato nel quadro RN, al rigo RN33, colonna 4, sommato all'ammontare delle eventuali altre ritenute.

### Esempio di compilazione

Com'è noto, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia devono assoggettare ad imposizione nel nostro Paese i redditi derivanti da immobili situati all'estero non detenuti in regime d'impresa, in applicazione del "worldwide principle" di cui all'art. 3 del Tuir.

Rientrano, infatti, tra i "Redditi diversi" ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. f) del Tuir:

- i redditi dei beni immobili situati all'estero, per i cui criteri di imposizione la norma rimanda all'art. 70, comma 3 del medesimo Tuir.

In particolare, con riferimento agli **immobili locati**, le istruzioni al mod. Redditi/ 2023, in conformità alle disposizioni del citato art. 70 del Tuir, prevedono che:

- se il reddito derivante dalla locazione **è soggetto a imposte** sui redditi nello Stato estero, occorre indicare nella mod. Redditi (quadro RL) l'ammontare dichiarato nello Stato estero ove è situato l'immobile. In tal caso spetta il credito per le imposte pagate all'estero;
- se il reddito derivante dalla locazione **non è soggetto a imposte** sui redditi nello Stato estero, concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente residente in Italia il canone ridotto forfettariamente del 15%, senza possibilità di fruizione del credito d'imposta per le imposte estere.

Si consideri l'esempio che segue.

### CASO 3 – Redditi derivanti da immobili situati all'estero

Il sig. Tizio Bianchi, fiscalmente residente in Italia, possiede un immobile all'estero ed ha percepito nello Stato estero, nel corso del periodo d'imposta 2022, canoni di locazione attivi per un ammontare complessivo pari a 12.000 Euro, sostenendo spese deducibili dal reddito locale per 5.000 Euro. Il contribuente, al contempo, ha beneficiato di una deduzione forfettaria sul reddito imponibile nello Stato estero pari a 7.000 Euro e non ha assolto, pertanto, imposte in detto Stato.

Il reddito derivante dalla locazione dell'immobile situato all'estero andrà dichiarato dal sig. Bianchi nel quadro RL del mod. Redditi/2023, al rigo **RL 12, colonna 2:**

Redditi PF 2023	RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale	Redditi di beni immobili situati all'estero <sup>2</sup>	7.000,00
			Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta <sup>3</sup>	,00

In colonna 2, indicare l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2022

Nel caso di specie, sebbene il contribuente Bianchi **non abbia effettivamente versato imposte nello Stato estero** in cui è situato l'immobile - per effetto dell'applicazione di una deduzione generale riconosciuta sul reddito imponibile - il reddito da indicare nel mod. Redditi PF/2023 deve calcolarsi sottraendo all'ammontare dei canoni di locazione percepiti tutte le spese che la legislazione dello Stato estero ammette in deduzione: il valore da dichiarare è, pertanto, pari a 12.000 – 5.000 Euro. (Cfr. Risoluzione DRE Lombardia, 15 febbraio 2010)

**N.B.** Qualora nello Stato estero l'immobile non sia assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato nel mod. Redditi/2023 purché il contribuente non abbia percepito alcun reddito nel corso del periodo d'imposta 2022.

# Il quadro RP nel Modello Redditi 2023

SPECIALE  
DICHIARAZIONE  
DEI REDDITI  
2023

A cura della **Redazione**

## INTRODUZIONE

Il quadro RP – “Oneri e Spese” è riservato all’esposizione, nel modello Redditi 2023, degli oneri sostenuti nel 2022 che, in modalità differenziata a seconda dei casi, possono essere considerati ai fini della determinazione del reddito imponibile del contribuente e/o delle imposte da questi complessivamente dovute per il suddetto anno d’imposta.

Com’è noto, il quadro accoglie due macro-categorie di spese/oneri:

- **deducibili**, ossia che abbattano, riducendolo, il reddito imponibile del dichiarante su cui calcolare l’imposta lorda;
- **detraibili**, ossia che riducono l’imposta netta dovuta dal contribuente mediante detrazione, dall’imposta lorda, di una percentuale della spesa sostenuta.

**N.B.** La normativa fiscale consente di tenere in considerazione, per specifiche categorie di spese ed oneri, non soltanto quelli riferiti al dichiarante, ma anche quelli sostenuti per i familiari dello stesso.

Dal punto di vista strutturale, il quadro RP si presenta suddiviso in **sette distinte sezioni**, destinate all’indicazione delle:

- spese per le quali spetta la detrazione del 19%, del 26%, del 30% e del 35%, nonché della categoria residuale di spese per le quali spetta la detrazione del 90% (**Sezione I**)\*;
- spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (**Sezione II**);
- spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus verde e bonus facciate, nonché altre spese per cui spetta la detrazione del 50% ovvero 110% (**Sezione III**);
- spese per le quali spetta la detrazione per gli interventi di risparmio energetico e superbonus (Sezione IV);
- informazioni per la fruizione di detrazioni per canoni di locazione e di canoni di affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori (**Sezione V**);
- spese per le quali spettano altre detrazioni, come investimenti in Start-up (**Sezione VI**);
- informazioni per la fruizione delle agevolazioni fiscali *ex art. 188-bis*, comma 5 del Tuir, per i redditi prodotti a Campione d’Italia (**Sezione VII**).

### \* SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 90 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione	da RP8 a RP13

Le **novità** che interessano il quadro RP, nel modello Redditi 2023, non modificano la struttura dello stesso, che rimane inalterata, ma riguardano le **modalità di esposizione** di talune spese nel quadro stesso (cfr. nel prosieguo, spese sostenute per interessi passivi su mutui) ovvero la **rimodulazione** di alcune detrazioni d'imposta per effetto di modifiche normative.

### Novità Sezione I

#### NUOVE MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLE SPESE PER INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI

Ai fini della verifica della spettanza, o meno, del c.d. "trattamento integrativo" ex D.L. n. 3/2020, è necessario indicare separatamente, a partire dal mod. Redditi Pf/2023:

- gli importi degli interessi da mutui stipulati fino al 31.12.2021;
- e quelli relativi a mutui stipulati a decorrere dall'1.1.2022.

Ciò in quanto, mentre l'agevolazione suddetta è riconosciuta in misura piena (1.200 Euro) per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 Euro (la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente), nei casi di "reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali" compreso tra 15.001 Euro e 28.000 Euro occorre

verificare che la somma di talune detrazioni sia maggiore dell'imposta lorda di cui al rigo RN5. Tra le detrazioni da aggiungere, la normativa annovera:

- detrazioni per **interessi passivi su prestiti o mutui agrari** contratti fino al 31 dicembre 2021;
- detrazioni per **interessi passivi su mutui contratti** fino al 31 dicembre 2021 per **l'acquisto** o la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

#### Mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale

A tal fine, il rigo **RP7**, destinato all'esposizione degli interessi da mutui stipulati per **l'acquisto** dell'abitazione principale, si arricchisce di una **nuova colonna 1**, in cui vanno indicati **gli importi corrisposti nel 2022 e dovuti per contratti di mutuo stipulati entro il 31.12.2021**:

Redditi PF 2023	RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		,00
Redditi PF 2023	RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale	1	2

Diversamente, in colonna 2 del medesimo rigo RP7 andranno indicati gli importi, ancorchè corrisposti nel corso del 2022, dovuti per contratti di mutuo e/o accollo ovvero subentro o rinegoziazione stipulati a partire dall'1.1.2022.

#### ESEMPIO

Si consideri, a titolo di esempio, il caso di un mutuo per acquisto dell'abitazione principale stipulato nel 2020 ed oggetto di rinegoziazione nel mese settembre 2022, per i quali sono stati pagati interessi passivi pari a:

- 2.400 Euro sino al mese di agosto 2022 (riferiti ad un mutuo stipulato fino al 31.12.2021);
- 1.200 Euro da settembre a dicembre 2022 (relativi ad un mutuo rinegoziato nel 2022).

Poiché in presenza di rinegoziazione del mutuo, secondo le istruzioni allegate al mod. Redditi 2023, per "data di stipula" deve intendersi quella di sottoscrizione della rinegoziazione stessa, nel caso di specie il rigo RP7 andrà così valorizzato:

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale	1	2.400,00	2	1.200,00
--	---	----------	---	----------

[segue]

### Mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale

Per quanto attiene, invece, l'esposizione degli interessi passivi relativi a mutui stipulati per la **costruzione** dell'abitazione principale, i rigi da **RP8** a **RP13** non subiscono ampliamenti o modifiche. La separata indicazione degli interessi pagati nel 2022 si traduce nella previsione di due codici distinti:

- codice "10" (preesistente), se il contratto di mutuo è stato stipulato entro il 31.12.2021;
- **nuovo codice "46"**, se il contratto di mutuo/accollo ovvero subentro o rinegoziazione è stato stipulato dall'1.1.2022.

Riprendendo l'esempio precedente ed ipotizzando che il mutuo oggetto di agevolazione sia finalizzato alla costruzione dell'abitazione principale, i rigi RP8 e RP9 andranno così valorizzati:

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2	2.400,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2	182,00

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28

### Mutui o prestiti agrari

Anche in queste fattispecie, allo scopo di esporre separatamente gli importi degli interessi da mutui stipulati fino al 31.12.2021 e quelli relativi a mutui stipulati a decorrere dall'1.1.2022, le istruzioni allegate al mod. Redditi/2023 prevedono l'utilizzo di due distinti codici. In particolare, i rigi da **RP8** a **RP13** vanno valorizzati con:

- il codice "11" (preesistente) se il contratto di mutuo agrario è stato stipulato entro il 31.12.2021;
- il **nuovo codice "47"**, se il contratto di mutuo agrario è stato stipulato o rinegoziato dall'1.1.2022.

## Novità Sezione III-A

### NUOVE DETRAZIONI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per le spese sostenute a partire dal 1.1.2022 e fino al 31.12.2022 in relazione ad interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, è prevista una **detrazione** dall'imposta lorda pari al **75%** della spesa sostenuta, nel limite (di spesa) calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto. La detrazione è riconosciuta in 5 rate annuali di pari importo.

Al fine di consentire la fruizione della nuova detrazione, i rigi da **RP41** a **RP47**, colonna 2 "*Tipologia*" si arricchiscono di **due nuovi codici**:

- il codice "**21**" per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari o con più unità immobiliari funzionalmente indipendenti. Per tali fattispecie, la detrazione pari al 75% è applicata su un limite di spesa **massimo di 50.000 Euro**;
- il codice "**22**" per gli interventi effettuati su edifici plurifamiliari ovvero condomini. Per tali fattispecie, la detrazione pari al 75% è applicata su un limite di spesa **massimo di 40.000 Euro** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti **da 2 a 8 unità immobiliari oppure 30.000 Euro**, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti **da più di 8 unità immobiliari**.

### ESEMPIO

Si consideri, a titolo di esempio, il caso di un contribuente che abbia sostenuto spese, nel corso del 2022, per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche con installazione di una piattaforma elevatrice per un importo complessivo pari a 30.250,00 Euro. L'intervento è stato sostenuto su un edificio unifamiliare di proprietà del contribuente stesso, identificato al Catasto di Pescara al Foglio 1000 Part. 100 sub 10.

Nel caso di specie, il rigo **RP41**, nella Sezione III-A del quadro RP, andrà così valorizzato:

Redditi PF 2023	<table border="1"> <tr> <th>RP41</th> <th>Anno</th> <th>Tipologia</th> <th>Codice fiscale</th> <th>Interventi particolari</th> <th>Acquisito, eredità o donazione</th> <th>Maggiorazione stima</th> <th>110%</th> <th>Numero rata</th> <th>Importo spesa</th> <th>Importo rata</th> <th>N. d'ordine immobile</th> </tr> <tr> <td></td> <td>2022</td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>30.250,00</td> <td>6.050,00</td> <td>1</td> </tr> </table>											RP41	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisito, eredità o donazione	Maggiorazione stima	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile		2022	21						1	30.250,00	6.050,00	1
	RP41	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisito, eredità o donazione	Maggiorazione stima	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile																							
	2022	21						1	30.250,00	6.050,00	1																								

Indicare l'anno di sostenimento delle spese agevolate identificate dal codice 21 in colonna 2

In col. 9 indicare l'importo della spesa sostenuta nell'anno di cui in col.1 ed in col.10 l'importo della singola rata (30.250/5)

Quindi, andranno compilati i rigi **RP48** e **RP49** con il totale delle rate e della detrazione spettante:

Indicare il totale delle rate esposte nelle col.10 dei rigi RP41 e ss. relative a spese agevolate al 75%

Redditi PF 2023	<table border="1"> <tr> <th>RP48</th> <th>TOTALE RATE</th> <th>Rata 60%</th> <th>Rata 50%</th> <th>Rata 65%</th> <th>Rata 70%</th> <th>Rata 75%</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>6.050,00</td> <td></td> </tr> <tr> <th>RP49</th> <th>TOTALE DETRAZIONE</th> <th>Detraz. 60%</th> <th>Detraz. 50%</th> <th>Detraz. 65%</th> <th>Detraz. 70%</th> <th>Detraz. 75%</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>4.538,00</td> <td></td> </tr> </table>											RP48	TOTALE RATE	Rata 60%	Rata 50%	Rata 65%	Rata 70%	Rata 75%				,00	,00	,00	,00	6.050,00		RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detraz. 60%	Detraz. 50%	Detraz. 65%	Detraz. 70%	Detraz. 75%				,00	,00	,00	,00	4.538,00	
	RP48	TOTALE RATE	Rata 60%	Rata 50%	Rata 65%	Rata 70%	Rata 75%																																				
		,00	,00	,00	,00	6.050,00																																					
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detraz. 60%	Detraz. 50%	Detraz. 65%	Detraz. 70%	Detraz. 75%																																					
		,00	,00	,00	,00	4.538,00																																					

Riportare il 75% dell'importo indicato al rigo RP48, colonna 5

Poiché si tratta di spese sostenute nell'anno 2022 ed indicate per la prima volta nel mod. Redditi (rata num. 1), dev'essere compilata anche la successiva **Sezione III-B** relativa ai dati identificativi dell'immobile oggetto dei lavori ed agli altri dati necessari per fruire della detrazione. Nel caso di specie, il rigo **RP51** andrà così valorizzato:

Redditi PF 2023	<table border="1"> <tr> <th>RP51</th> <th>N. ordine immobile</th> <th>Condominio</th> <th>Codice comune</th> <th>T/U</th> <th>Sez. urb./comune catast.</th> <th>Foglio</th> <th>Particella</th> <th>Subalterno</th> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>G482</td> <td>U</td> <td></td> <td>1000</td> <td>100</td> <td>10</td> </tr> </table>								RP51	N. ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno		1		G482	U		1000	100	10
	RP51	N. ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno																	
	1		G482	U		1000	100	10																		

Riportare il numero progressivo che identifica l'immobile oggetto degli interventi agevolati, indicato nella colonna 11 del precedente rigo RP41 ed i dati catastali dello stesso

### Novità Sezione III-A

#### RIDUZIONE DELLA DETRAZIONE PER IL BONUS FACCIATE

Per effetto dell'art. 1, comma 39 della legge di Bilancio 2022, è stata ridotta al 60% la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1.1.2022 e fino al 31.12.2022 relative al c.d. "Bonus Facciate" di cui all'art. 1 della L. n. 160/2019.

Al fine di consentire la fruizione della detrazione, i rigi da **RP41** a **RP47**, colonna 2 "Tipologia" vanno valorizzati con:

- il codice "15", che **per le spese sostenute nel corso del 2022** comporta una detrazione pari al 60% della spesa sostenuta.

Di conseguenza, i relativi dati indicati confluiranno in colonna 1 del rigo **RP48** ed in colonna 1 del rigo **RP49**:

Redditi PF 2023	RP48	TOTALE	Rato 60%	1	,00	Rato 50%	2	,00	Rato 65%	3	,00	Rato 70%	4	,00	Rato 75%	5	,00
		RATE	Rato 80%	6	,00	Rato 85%	7	,00	Rato Bonus Verde	8	,00	Rato 90%	9	,00	Rato 110%	10	,00
	RP49	TOTALE	Detraz. 60%	1	,00	Detraz. 50%	2	,00	Detraz. 65%	3	,00	Detraz. 70%	4	,00	Detraz. 75%	5	,00
		DETRAZIONE	Detraz. 80%	6	,00	Detraz. 85%	7	,00	Detraz. Bonus Verde	8	,00	Detraz. 90%	9	,00	Detraz. 110%	10	,00

### Novità Sezione III-C MODIFICHE AL BONUS ARREDO

Com'è noto, ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (e che, pertanto, compilano la Sezione III-A), è riconosciuta anche una detrazione del 50% per le **contestuali** spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Tali fattispecie vanno espresse nella Sezione III-C, rigo **RP57**, del quadro RP. Ai fini della compilazione del rigo, le istruzioni al mod. Redditi/2023 riportano che per le spese sostenute nel corso del 2022:

- la detrazione spetta per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori;
- il limite massimo di spesa agevolabile è stato ridotto rispetto al 2021 ed è pari a 10.000 Euro.

#### ESEMPIO

Si consideri, a titolo di esempio, il caso di un'intervento di manutenzione straordinaria su un edificio unifamiliare in relazione al quale il contribuente ha sostenuto spese, nel corso del 2022, per l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, aventi i requisiti previsti dalla normativa fiscale, di importo complessivo pari a 12.375 Euro.

Nel caso di specie, ferma restando la compilazione della Sezione III-A del quadro RP, il rigo RP57 andrà così valorizzato:

Redditi PF 2023	RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati	N. Rato	Spesa arredo immobile	Importo rata
		1	10.000,00	1.000,00
		N. Rato	Spesa arredo immobile	Importo rata
		4	,00	,00

Per le spese sostenute nel 2022 la detrazione è prevista su un limite di spesa massimo pari a 10.000

Quindi, andrà compilata la **colonna 1** del rigo **RP60** nel modo seguente:

Redditi PF 2023	RP60 TOTALE RATE	Rato 50%	Rato 110%
		1	1.000,00

Indicare il totale delle rate espresse nelle col.3 e 6 del rigo RP57 e ss. relative al bonus arredo agevolato al 50%

**Novità Sezione V**  
**DETRAZIONE GIOVANI INQUILINI**

Com'è noto, l'art. 16, comma 1-ter del Tuir riconosce una detrazione sull'affitto per giovani inquilini di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione, ai sensi della L. n. 431/1998, per l'unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d'età e tale detrazione spetta solo fino all'anno d'imposta in cui si sono compiuti i 31 anni.

Nel mod. Redditi/2023, è stata modificata la detrazione riservata ai "giovani inquilini" da riportare al rigo **RP71**: la nuova detrazione, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022, è riconosciuta per i primi 4 anni di locazione, nella misura del 20% del canone di locazione, fino ad un massimo di € 2.000 con un importo minimo pari a 991,60 Euro.

**ESEMPIO**

Si consideri, a titolo di esempio, il caso di un contribuente di 29 anni che sia l'unico conduttore di un contratto di locazione di un immobile adibito – pur tutto l'anno 2022 – a propria abitazione principale e che prevede il versamento di un canone mensile pari a 400 Euro. Nel caso di specie, andrà compilata la Sezione V del quadro RP, valorizzando il rigo **RP71** col codice "4" e gli altri dati previsti dalle istruzioni al mod. Redditi/2023, come segue:

<b>Redditi PF 2023</b>	<b>RP71</b> Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">1</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">2</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">3</th> <th style="width: 35%; text-align: center;">4</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Tipo riga</th> <th style="text-align: center;">N. di giorni</th> <th style="text-align: center;">Percentuale</th> <th style="text-align: center;">Canone</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">365</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">4.800</td> </tr> </tbody> </table>					1	2	3	4		Tipo riga	N. di giorni	Percentuale	Canone	1	4	365	100	4.800
			1	2	3	4														
	Tipo riga	N. di giorni	Percentuale	Canone																
1	4	365	100	4.800																

# Il quadro RN nel Modello Redditi 2023

SPECIALE  
DICHIARAZIONE  
DEI REDDITI  
2023

A cura della **Redazione**

## INTRODUZIONE

Il quadro RN nel modello Redditi SC ha lo scopo di determinare l'IRES (imposta sul reddito delle persone giuridiche) a debito o a credito. Per il periodo d'imposta 2022 l'aliquota è pari al 24% e il contribuente non deve procedere con il versamento se il debito risulta inferiore a € 12,00; parimenti, nel caso in cui l'imposta a credito fosse inferiore a € 12,00 non potrà essere rimborsata o essere oggetto di compensazione.

Tale quadro non va compilato se sussiste una delle seguenti due condizioni:

- la società è trasparente. In questo caso la società non determina l'IRES ma compila il quadro TN per attribuire redditi/perdite ai soci;
- la società applica il regime del consolidato nazionale e /o mondiale. In tal caso ciascuna delle società consolidate compila il quadro GN e la società consolidante liquida l'IRES dovuta attraverso il modello Consolidato nazionale e mondiale 2023.

Per quanto riguarda il quadro RN del modello SP, questo ha lo scopo di riepilogare i redditi (o le perdite) dichiarati dalla società nei singoli quadri del dichiarativo. I dati indicati poi verranno successivamente imputati ai singoli soci sulla base delle quote di partecipazione agli utili (o perdite).

Infine, nel quadro RN del modello PF, confluiscono i redditi esposti dal contribuente negli altri quadri dichiarativi, con esclusione di quelli indicati:

- nel quadro RM (redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva) a meno che non sia stata effettuata l'opzione della tassazione ordinaria;
- nel quadro RT nel caso di cessione di plusvalenze da cessioni di partecipazioni non qualificate;
- nel quadro RB e nel quadro LC quando i redditi dei fabbricati sono assoggettati a cedolare secca;
- nel quadro LM per i soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e al regime forfettario.

Quanto alle novità per l'anno 2022, si segnalano:

- 1) nel modello Redditi SC:
  - nel rigo RN14 *Altri crediti d'imposta* nelle colonne 7 e 8;
- 2) nel modello Redditi SP:
  - nel rigo RN 17 colonne 3, da 11-A a 19-A, 24-A, 33-A, 34-A, 35-A, 37, 38;
  - nel rigo RN21;
  - nel rigo RN25;
  - nel rigo RN26;
- 3) nel modello Redditi PF:
  - nel rigo RN1 colonna 5;
  - nel rigo RN6;
  - nel rigo RN7;
  - nel rigo RN 32 colonne dalla 13 alla 19 e colonna 55 del rigo RN47.

**Modello Redditi SC - Rigo RN14 Altri crediti d'imposta**

Le novità relative al rigo in commento riguardano:

- la colonna 7, in cui si deve indicare il credito d'imposta derivante dalle erogazioni liberali effettuate in favore delle fondazioni di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) ex art. 4, comma 6, L. n. 99/2022. Il credito d'imposta è pari al 30% nella generalità dei casi e pari al 60% se l'erogazione viene effettuata in favore in fondazioni ITS Academy operanti in province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito è riconosciuto se il versamento è eseguito tramite banche o uffici postali o tramite sistemi tracciabili ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'erogazione;
- la colonna 8, in cui si deve indicare il credito d'imposta per le erogazioni in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore (Social Bonus) ex all'art. 81, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017. Il credito d'imposta è pari al 65% per le persone fisiche e al 50% per enti e società. Il credito è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali mentre per le società è pari al 5 % dei ricavi annui. Il credito è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

**Modello Redditi SC 2023**

<b>Modello Redditi SC 2023</b>	<b>RN14 Altri crediti di imposta</b>	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo	Art bonus	School bonus	
		1	2	3	
		Sport bonus	Bonus bonifica ambientale	Alloggi sociali	
		(di cui 4	5	6	
		Fondazioni ITS Academy	Social Bonus	Altri crediti	
		7	8	9	10

**Modello Redditi SP - Rigo RN17 Oneri detraibili**

In tale rigo si devono indicare gli oneri e le spese sostenute dalle società/associazioni per i quali spettano delle detrazioni d'imposta.

Le novità riguardano:

- la colonna 3 in cui si devono indicare il totale delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e elettrodomestici ex art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013, così come modificato dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 277) che ha rimodulato i limiti di spesa. Si è infatti passato dall'originario limite di € 10.000,00, a € 8.000,00 per il 2023 e a € 5.000,00 per il 2024;
- le colonne da 11-A a 19-A e la colonna 24-A dove è stato aggiunto il codice 4 per la rimodulazione dell'aliquota di detrazione spettante per le spese sostenute nel 2023 per il Superbonus (passato dal 110% al 90%);
- le colonne dalla 33-A alla 35-A dove è stato aggiunto il codice 2 per indicare le spese che sono state sostenute nel 2023 e che danno diritto a una detrazione pari al 90% ex art. 119, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 34/2020;
- la colonna 36 dove è stato aggiunto il codice 2 per indicare le spese che sono state sostenute nel 2023 ex art. 119, commi 5 e 6, D.L. n. 34/2020, che danno diritto a una detrazione pari al 90%;
- la colonna 37 dove si deve indicare il totale delle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche con detrazione pari al 75% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo di cui all'art. 119-ter, D.L. n. 34/2020;
- la colonna 38 dove si deve indicare il totale delle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche con detrazione pari al 90% ex art 119, D.L. n. 34/2020.

<b>Modello Redditi SP 2023</b>	<b>RN17 Oneri detraibili</b>									
	Art. 15, comma 3, TUIR		Recupero patrimonio edilizio 50%		Acquisto mobili 50%		Adozione misure antisismiche 50%		Adozione misure antisismiche 70%	
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
	Adozione misure antisismiche 75%		Adozione misure antisismiche 80%		Adozione misure antisismiche 85%		Bonus verde		Riqualificazione energetica	
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00
	Interventi sull'involucro di edifici		Tipo		Installazione di pannelli solari		Tipo		Sostituzione di impianti di climatizzazione	
	11	,00	11-A		12	,00	12-A		13	,00
	Sostituzione di scaldacqua		Tipo		Acquisto e posa in opera di micro cogeneratori		Tipo		Acquisto e posa in opera di schermature solari	
	14	,00	14-A		15	,00	15-A		16	,00
	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale		Tipo		Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi		Tipo		Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	
	17	,00	17-A		18	,00	18-A		19	,00
	Interventi su edifici condominiali per riduzione rischio sismico 80%		Tipo		Interventi su edifici condominiali per riduzione rischio sismico 85%		Tipo		Interventi per miglioramento prestazione energetica di edifici condominiali	
	20	,00	21	,00	22	,00	23	,00	24	,00
	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali		Tipo		Start-up innovative		Affitto terreni agricoli			
	24	,00	24A		25	,00	26	,00		
	Art. 83, comma 1, D.lgs. 117/2017		Interventi acquisto e posa in opera di infrastrutture ricarica veicoli elettrici		Adozione misure antisismiche 110%		Adozione misure antisismiche 110% con incremento		Interventi acquisto e posa in opera di infrastrutture ricarica veicoli elettrici 110%	
	27	,00	28	,00	29	,00	30	,00	31	,00
Bonus facciate		Interventi art. 119, comma 1, lett. a, Dl. 34/2020		Tipo		Interventi art. 119, comma 1, lett. b, Dl. 34/2020		Tipo		
32	,00	33	,00	33A		34	,00	34A		
Interventi art. 119, comma 1, lett. c, Dl. 34/2020		Tipo		Interventi art. 119, commi 5 e 6, Dl. 34/2020		Tipo		Spese eliminazione barriere architettoniche		
35	,00	35A		36	,00	36A		37	,00	
								Adozione misure antisismiche 90%		
								38		,00

### Modello Redditi SP - Rigo RN 21 ACE

Tale rigo è composto da 2 colonne:

- nella prima si indica l'importo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio eccedente quello utilizzato in deduzione dal reddito d'impresa, attribuito ai soci;
- nella seconda va indicato l'importo del recupero ACE innovativa.

<b>Modello Redditi SP 2023</b>	<b>RN21 ACE</b>	
	Deduzione ACE	Recupero ACE innovativa
	1	2
	,00	,00

### Modello Redditi SP - Rigo RN25 Social Bonus

In questo rigo deve essere indicato l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta 2022 per erogazioni liberali effettuate nei confronti degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche liberali sociali un progetto per sostenere il recupero:

- di immobili pubblici inutilizzati;
- dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.

<b>Modello Redditi SP 2023</b>	<b>RN25 Social bonus</b>	
	,00	,00

**Modello Redditi SP - Rigo RN26 Fondazioni ITS Academy**

Nel rigo RN26 va indicato l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta 2022, per le erogazioni effettuate nei confronti delle fondazioni ITS Academy, con l'ulteriore indicazione delle donazioni, lasciti, legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche, con espressa destinazione all'incremento del patrimonio della fondazione.

<b>Modello Redditi SP 2023</b>	<b>RN26</b> Fondazioni ITS Academy	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
			Credito da imputare ai soci	Credito compensato Mod F24	Credito residuo
			5	6	7
			,00	,00	,00

**Modello Redditi PF - Rigo RN1 colonna 5 Reddito complessivo**

In tale colonna si deve indicare la sommatoria di tutti i redditi esposti nei singoli quadri della dichiarazione. Se il contribuente ha usufruito dell'agevolazione ACE il reddito indicato nella colonna 5:

- deve essere diminuito della quota di rendimento nozionale spettante all'imprenditore;
- incrementato dell'importo del recupero dell'ACE innovativa.

<b>Modello Redditi PF 2023</b>	<b>RN1</b> REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs. 147/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5
		1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	,00

**Modello Redditi PF - Rigo RN6 Detrazioni per familiari a carico**

In tale rigo devono essere indicate:

- le detrazioni per coniuge a carico. La detrazione può essere al massimo di € 800,00 e va rapportata al numero dei mesi rispetto all'anno interno, durante i quali è stata usufruita; è decrescente all'aumentare del reddito con un azzeramento per redditi superiori a € 80.000,00 (colonna 1);
- la detrazione per figli a carico (colonna 2) per i mesi di gennaio e febbraio 2022 pari a:
  - € 950,00 per ciascun figlio di età superiore o uguale a 3 anni;
  - € 1.220,00 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.

Le detrazioni sono aumentate ad € 400,00 per ciascun figlio con disabilità e ad € 200,00 per ciascun figlio a partire dal primo, se il contribuente ha più di 3 figli a carico;

- l'ulteriore detrazione per figli a carico per i contribuenti con un numero di figli superiore a 3, pari ad € 1.200,00 (colonna 3);
- la detrazione per altri familiari a carico con una detrazione teorica di € 750,00 da rapportare al numero di mesi rispetto all'anno interno, durante i quali è stata usufruita (colonna 4).

La detrazione dei figli a carico spetta solo per i mesi di gennaio e febbraio 2022. L'art. 1 della L. n. 230/2021 ha infatti abrogato l'art. 12, comma 1-bis del TUIR, istituendo l'assegno unico e universale a partire dal mese di marzo 2022.

<b>Modello Redditi PF 2023</b>	<b>RN6</b> Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00

### Modello Redditi PF - Rigo RN7 Detrazioni lavoro

Al rigo RN7 è stata eliminata la colonna 5, dove era indicata l'ulteriore detrazione riconosciuta ai contribuenti che percepivano redditi da lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati.

Tale disposizione è stata abrogata dalla legge di Bilancio 2022 a partire dal primo gennaio 2022.

### Modello Redditi PF – Rigo RN32 Crediti d'imposta e Rigo RN 47 residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni

Al rigo RN32 troviamo:

- nelle colonne 13, 14 e 15 la quota annuale 2022 della spesa per la quale è richiesto il credito d'imposta Social Bonus; il credito che non risulta utilizzato sarà riportato nella colonna 48 del rigo RN47, al netto dell'importo utilizzato nel rigo LM40 (crediti d'imposta), colonna 20;
- nella colonna 16 il credito d'imposta per l'attività fisica adattata. Il credito non utilizzato viene riportato nel rigo RN47, colonna 51 al netto del credito utilizzato nel rigo LM40, colonna 24;
- nella colonna 17 il credito utilizzato per sistemi di accumulo integrati per impianti fotovoltaici. Il credito non utilizzato sarà riportato nel rigo RN47, colonna 52, al netto dell'importo utilizzato nel rigo LM 40, colonna 21;
- nella colonna 18 il credito utilizzato per ITS Academy al 30%. Il credito residuo non utilizzato va riportato nel rigo RN47, colonna 53, al netto dell'importo utilizzato nel rigo LM 40, colonna 22;
- nella colonna 19 il credito utilizzato per ITS Academy al 60%. Il credito residuo non utilizzato va riportato nel rigo RN47, colonna 54, al netto dell'importo utilizzato nel rigo LM40, colonna 23;

Nel rigo RN 47, nella colonna 55, troviamo l'importo totale delle spese sanitarie sostenute nel 2022 a condizione che:

- tale importo sia superiore a € 15.493,71 (soglia oltre la quale è ammessa la rateizzazione);
- sia stata barrata la casella 1 del rigo RP15.

#### Modello Redditi PF 2023

Fondi comuni	1	,00	Altri crediti d'imposta	2	,00	
			Totale credito			
Erogazione sportiva	4	,00	Credito utilizzato	5	,00	
			Totale credito			
Bonifica ambientale	6	,00	7	,00	8	,00
			Credito utilizzato			
Monopattini e serv. mob. elet.	9	,00	Riscatto alloggi sociali	10	,00	
			Credito utilizzato			
Sanificazione e acquisto dispositivi protezione	11	,00	Depuratori acqua e riduzione consumo plastica	12	,00	
			Totale credito			
Social Bonus	13	,00	14	,00	15	,00
			Credito utilizzato			
Attività fisica adattata	16	,00	Sistemi accumulo integrati	17	,00	
			Credito utilizzato			
ITS Academy 30%	18	,00	ITS Academy 60%	19	,00	

#### Modello Redditi PF 2023

Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	Start up RPF 2021 RN19	1	,00	Start up RPF 2022 RN20	2	,00	Start up RPF 2023 RN21	3	,00
	Spese sanitarie RN23	4	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	Occup. RN24, col. 2	12	,00
	Fondi Pens. RN24, col. 3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24, col. 5	15	,00
	Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30	26	,00	Scuola RN30	27	,00
	Videosorveglianza RN30	28	,00	Deduz. start up RPF 2021	31	,00	Deduz. start up RPF 2022	32	,00
	Deduz. erogaz. Liberali RPF 2023	38	,00	Restituzione somme RP33	36	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF 2022	37	,00
			Erog. sportive RPF 2023	39	,00	Bonifica ambientale RPF 2023	40	,00	
			Riscatto alloggi sociali RPF 2023	42	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF 2021	43	,00	
	Primo casa under 36	44	,00	Sanificazione e acquisto dispositivi protezione	45	,00	Depuratori acqua e riduzione consumo plastica	46	,00
	Deduz. Erogaz. Liberali RPF 2020	47	,00	Social Bonus	48	,00	Attività fisica adattata	51	,00
	Sistemi accumulo integrati	52	,00	ITS Academy 30%	53	,00	ITS Academy 60%	54	,00
	Spese sanitarie 2022 rateizzate	55	,00						

# Il quadro RR nel Modello Redditi 2023

SPECIALE  
DICHIARAZIONE  
DEI REDDITI  
2023

A cura della **Redazione**

## INTRODUZIONE

### CONTENUTO

Il quadro RR deve essere compilato dagli iscritti INPS, al fine di determinare la contribuzione dovuta per l'anno 2022, e in determinate condizioni, l'eventuale versamento di acconti per l'anno 2023, con le medesime tempistiche previste per la dichiarazione dei redditi e la liquidazione e versamento delle imposte.

La compilazione di tale quadro è riservata ai:

- soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali quali artigiani, esercenti attività commerciali (titolari di ditta individuale, collaboratori familiari, soci di società personali e di Srl esercenti attività lavorativa, oltre che bagnini, ostetriche, affittacamere nonché operatori e guide turistiche al sussistere delle specifiche condizioni settoriali);
- liberi professionisti iscritti alla gestione separata (ossia i lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 - esclusi quindi i Professionisti iscritti presso una cassa previdenziale privata).

Per i soci delle Srl iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d'impresa della Srl corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancorché non distribuiti ai soci.

Per completezza si segnala ulteriori casistiche di soggetti che versano alla Gestione Separata anche:

- i lavoratori autonomi occasionali con reddito maggiore di Euro 5.000;
- gli incaricati alla vendita a domicilio con reddito maggiore di Euro 6.410,26;
- gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- gli amministratori di Srl (anche se sono contemporaneamente soci lavoratori nella Srl).

Come gli anni scorsi, il quadro si compone di due sezioni:

- Sezione I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS);
- Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS.

### Principali novità per l'anno 2022

Dal punto di vista delle novità, nell'ambito di un quadro che dal punto di vista della struttura e dei righe è in sostanziale continuità con gli anni scorsi, si segnala:

- la previsione di nuovi importi di minimale e massimale di reddito per iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti, diversi ed aumentati rispetto all'anno 2021;
- l'applicazione, per gli iscritti alla Gestione Separata privi di altra copertura previdenziale, dell'aliquota del 26,23%;
- l'eliminazione dei campi, previsti per l'anno 2021, in relazione all'eventuale ottenimento, da parte del contribuente, del cosiddetto "esonero contributivo" di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-*bis*, della legge 30 dicembre 2020. n. 178.

**NUOVI IMPORTI DI MINIMALE E MASSIMALE DI REDDITO PER ARTIGIANI E COMMERCianti**

Per il 2022 per gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti:

- il reddito minimale è pari a Euro 16.243,
- mentre il massimale a Euro 80.465.

Tali importi devono essere rapportati ai mesi di effettiva iscrizione in caso questa non sia di anno intero (ossia 12 mesi), e sono aumentati rispetto a quanto previsto per il 2021, dove erano rispettivamente Euro 15.953 (reddito minimale) e 78.965 Euro (reddito massimale).

Il rapporto a mese vale sia per la Gestione degli Artigiani che per quella dei Commercianti; per coloro che svolgono l'attività di affittacamere e per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo (iscritti alla Gestione Commercianti) non opera il minimale ma solamente il massimale.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, invece, il minimale deve essere rapportato ai mesi, mentre non deve essere rapportato il massimale, che in questo caso sale ad Euro 105.014.

Il periodo di contribuzione contributiva deve essere indicato nei campi 4 e 5 del rigo RR1, mentre la circostanza che si è in presenza di un lavoratore privo di anzianità contributiva deve essere segnalata barrando la casella 6 del rigo RR1.

Quota di competenza del coadiutore/collaboratore	Periodo imposizione contributiva	Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95	Tipo riduzione	Periodo riduzione
3A _____,00	dal 4 al 5	6	7	dal 8 al 9
<b>CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE</b>				

**APPLICAZIONE NUOVA ALIQUOTA DEL 26,23% PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA**

Relativamente agli iscritti liberi professionisti alla Gestione Separata per l'anno 2022 il massimale di reddito annuo entro cui sono dovuti i contributi previdenziali è di Euro 105.014, con un minimale di Euro 16.243.

Le aliquote contributive da applicare sul reddito professionale sono le seguenti:

- 24% per i professionisti già coperti per l'anno di imposta 2022 da una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta (pensione di reversibilità);
- 26,23%, in aumento rispetto a quella del 25,98% che si applicò per il 2021, per i professionisti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria (di cui 25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 per l'ISCRO).

**SOPPRESSA L'INDICAZIONE DEI CAMPI RIFERITI ALL'ESONERO CONTRIBUTIVO**

Sono stati eliminati i campi che si riferivano al c.d. "anno bianco contributivo", ossia l'agevolazione denominata "esonero contributivo" di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Si trattava di un'agevolazione, comportante la riduzione della contribuzione minimale dovuta per l'anno 2021, nell'ambito delle agevolazioni economiche previste nel periodo Covid-19.

In alcuni casi poteva succedere che emergesse un credito contributivo in favore del soggetto iscritto qualora avesse versato somme maggiori di quelle dovute a fronte dell'agevolazione, e in tal caso poteva utilizzare tale credito in compensazione in F24. Per chi avesse avuto eventuali quote di esonero non godute e non compensate, era richiesto presentare domanda di rimborso, essendo inibita la possibilità di utilizzarlo in compensazione oltre i termini.

Non è quindi previsto alcun campo, nel modello dichiarativo relativo al 2022, circa l'eventuale esonero contributivo goduto o chiesto a rimborso in quanto non compensato.



### ISCRIZIONE IN CORSO D'ANNO

Si segnala la casistica relativa a soggetti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti che si sono iscritti nel corso dell'anno 2022. In tal modo, tali contribuenti, devono in primo luogo indicare nel quadro RR al rigo RR1 colonne 4 e 5 il mese iniziale di iscrizione e successivamente il mese finale, quest'ultimo identificato come "12". Si consideri nella immagine sottostante il caso di compilazione della casella 4 e 5 di un soggetto artigiano/commerciante la cui iscrizione è decorsa da settembre 2022, per la quale si dovrà quindi indicare come mese iniziale "9" e come mese finale "12":

Sezione I		CODICE AZIENDA INPS		Attività particolari		Quote di partecipazione	
Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)		1		2		3	
Tipologia iscritto		DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA					
1		Codice fiscale		Codice INPS		Reddito d'impresa (o perdita)	
3A		,00		5		,00	
Quota di competenza del coadiutore/collaboratore		Periodo imposizione contributiva		Lavoratori privo di anzianità contributiva al 31/12/95		Tipo riduzione	
,00		dal 9 al 12		6		7	
						Periodo riduzione	
						dal 8 al 9	
CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE							
Reddito minimale		Contributi INPS dovuti sul reddito minimale		Contributi maternità		Quote associative e oneri accessori	
10		11		12		13	
,00		,00		,00		,00	
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24		Contributo a debito sul reddito minimale		Contributo a credito sul reddito minimale		Credito di cui si chiede il rimborso	
15		16		17		18	
,00		,00		,00		,00	
						Credito da utilizzare in compensazione	
						19	
						,00	

Dal punto di vista contributivo, nel momento in cui si è in presenza di un rapporto contributivo diverso e inferiore a 12 mesi, si determina la contemporanea diminuzione del minimale e del massimale di riferimento, che vengono ad essere rapportate ai dodicesimi effettivi di iscrizione.

Ipotizzando come nell'esempio sopra riportato un'iscrizione alla gestione previdenziale decorrente dal mese di settembre 2022, si assisterà a una contestuale diminuzione del minimale e del massimale contributivo, sulla base, in questo caso, del rapporto dei valori a 4/12 di mesi di iscrizione.

### SOGGETTO ISCRITTO A GESTIONE SEPARATA CON ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA PER IL 2022

Nell'ambito della Gestione separata, si segnala la possibile casistica di iscritto che risulta essere già coperto da un'ulteriore contribuzione obbligatoria. Si pensi ad esempio ad un contribuente, titolare di partita Iva, esercente attività professionale di consulente nell'ambito del marketing, che sia anche contemporaneamente dipendente in altro settore: è nella situazione in cui l'aliquota della gestione separata del 2022 passa dal 26,23 al 24%, in quanto soggetto con concomitante altra copertura previdenziale obbligatoria.

Tale contribuente, per poter applicare questa aliquota ridotta in dichiarazione dei redditi, dovrà indicare nel rigo RR5 colonna 14 la lettera A:

Sezione II		Codice		Reddito		Codice		Reddito		Codice		Reddito		Codice		Reddito	
Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)		1		2		3		4		5		6		7		8	
RR5		Imponibile		Periodo		Aliquota		Contributo dovuto		Accanto versato		Codice		Contributi sospesi		9	
		11		dal 12 al 13		14 A		15		16		17		18		10	
		,00				,00		,00		,00		,00		,00		,00	
RR6		Totale		Contributo dovuto		Contributo compensato con crediti senza esposizione in F24		2		Accanto versato		3		4		5	
		1		2		3		4		5		6		7		8	
		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00	
RR7		Contributo a debito		Contributo a credito		Eccedenza versamento		Totale credito di cui si chiede il rimborso		1		2		3		4	
		1		2		3		4		5		6		7		8	
		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00	
RR8		Totale credito da utilizzare in compensazione		Credito del precedente anno		Credito anno precedente di cui compensato in F24		Residuo a rimborso o in autoconguaglio		1		2		3		4	
		4		5		6		7		8		9		10		11	
		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00	

# Cessioni dei crediti e sconto in fattura per i bonus edili: le novità dopo la conversione in legge del D.L. n. 11/2023

A cura della **Redazione**

**Il D.L. n. 11/2023, che è entrato in vigore lo scorso 17 febbraio 2023, ha cambiato il panorama della cessione e dello sconto in fattura dei bonus edili. Come abbiamo già avuto modo di approfondire in un precedente articolo, con l'entrata in vigore del decreto è stato vietato l'esercizio delle opzioni di cessione del credito d'imposta e di sconto in fattura per tutti bonus casa, salvo alcune eccezioni. In sede di conversione in legge del decreto c.d. "Blocca crediti" sono state apportate alcune novità/modifiche, che tratteremo all'interno del presente articolo.**

Si seguito le modifiche apportate in sede di conversione:

- è stata incrementata la documentazione che il cessionario deve conservare per evitare la responsabilità solidale con il cedente/fornitore, nei casi di vizi e/o errori rientranti nella casistica di colpa grave.
- è stato differito il termine ultimo di sostenimento delle spese, dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023, per gli interventi effettuati sulle unità immobiliari indipendenti (villette) per le quali spetta la detrazione del 110%;
- in caso di cessione del credito a soggetti qualificati (banche/assicurazioni/intermediari finanziari) entro il 30 novembre 2023 è stata prevista la possibilità di regolarizzare tramite la "remissione in bonis", le comunicazioni di cessione del credito all'Agenzia delle Entrate non inviate entro il 31 marzo 2023, se entro tale data non fosse stato stipulato l'accordo di cessione del credito tra le parti;
- è stata prevista la possibilità, per i soggetti incapienti, di ripartire la detrazione del 110% per le spese sostenute nel 2022 in 10 rate annuali in luogo delle 4 previste dal D.L. n. 34/2020;

Ricordiamo che le novità sul divieto di cessione e sconto in fattura riguardano sia il superbonus 110, il sismabonus e l'ecobonus, sia tutti gli altri bonus casa ordinari cedibili e cioè:

- bonus ristrutturazioni del 50% su una spesa fino a 96mila Euro per i lavori indicati alle lettere a), b) e d) dell'articolo 16-bis del Tuir, cioè gli interventi edilizi e la costruzione o l'acquisto del box auto pertinenziale;
- ecobonus del 50-65% per miglioramento energetico, anche nelle versioni potenziate al 70-75% nei condomini e nella versione dell'eco-sismabonus dell'80-85%;
- sismabonus ordinario, dal 50% fino all'85%;
- bonus facciate del 90%, per le spese 2020 e 2021, o del 60%, per quelle del 2022;
- detrazione per l'installazione degli impianti fotovoltaici;

- detrazione per l'installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (anch'essa scaduta, ma teoricamente ancora cedibile);
- bonus del 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

**È ancora possibile fare la cessione del credito o lo sconto in fattura per tutti i superbonus 110**, se in data 16 febbraio 2023 si era in una di queste condizioni:

- per gli interventi effettuati dai condomini deve essere stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e deve essere stata presentata la CILAS (cioè comunicazione di inizio lavori asseverata tipica del superbonus, regolata dal comma 13-ter dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020).
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini deve essere stata presentata la CILAS;
- per gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici deve invece essere stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. In sede di conversione del decreto legge è stata inserita la previsione che nelle zone sismiche di categoria 1,2 e 3, tale esclusione si applichi anche alle spese per gli interventi di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio/riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che al 17 febbraio 2023 risultino approvati dall'Amministrazione comunale e concorrano al risparmio energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati.

**I bonus ordinari** - In certi casi, sono ancora cedibili o è ancora possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura. L'opzione è esercitabile se entro il 16 febbraio si rientrava in uno dei seguenti casi:

- sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, per gli interventi edilizi che lo richiedono (ad esempio, la CILA per la ristrutturazione di un appartamento);
- siano già iniziati i lavori, per le opere che ricadono nell'attività edilizia libera e non richiedono la presentazione di un titolo abilitativo (ad esempio, la sostituzione delle finestre o il cambio della caldaia);
- in caso di acquisto di unità immobiliari dall'impresa che ha ristrutturato l'edificio e in caso di acquisto di immobili rientranti nel "sismabonus-acquisti", in sede di conversione del decreto legge, è stato disposto che per poter rientrare nei casi di "esonero" dal blocco dell'opzione di cessione, è necessario che risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori e non più che risulti il contratto preliminare registrato o il contratto definitivo di compravendita.

## LE NUOVE REGOLE DELLA CORRESPONSABILITÀ DEL CESSIONARIO

Sono state confermate, con qualche modifica le responsabilità dei fornitori (sconto in fattura) e dei cessionari (cessione del credito). Per meglio comprendere il peso di questo intervento normativo è necessario capire il concetto di responsabilità sulla cessione/sconto in fattura tra i soggetti coinvolti. L'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, ha previsto che la responsabilità diretta e principale del soggetto beneficiario della detrazione fiscale; i fornitori e i soggetti cessionari rispondono invece solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta; è prevista inoltre la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo recuperato e dei relativi interessi. Il decreto "Aiuti-bis" ha previsto che il profilo di responsabilità trovi applicazione esclusivamente in presenza di dolo o colpa grave, a condizione che per i crediti originati dall'esercizio di una delle opzioni di cui all'articolo 121 ex D.L. n. 34/2020 siano acquisiti:

- il visto di conformità;
- le asseverazioni e le attestazioni.

Ciò nonostante, nei fatti, l'analisi del profilo di responsabilità del fornitore e dei cessionari è rimasta legata ad una valutazione, prettamente soggettiva, della perizia e diligenza applicata dall'acquirente del credito nelle fasi di trasferimento. Il problema, in particolare, risiedeva non tanto nel concetto di "dolo" ma bensì nella definizione di "colpa grave". Infatti mentre per la prima definizione è cristallino il concetto, in quanto la consapevolezza della

violazione è connaturata nella volontà dell'autore della violazione, per il concetto di "colpa grave" i confini sono obiettivamente meno chiari, pur essendo collegata alla nozione di imperizia o negligenza del comportamento e, di conseguenza, all'inosservanza di elementari obblighi tributari.

Il tutto ha creato nei confronti dei fornitori e dei cessionari una responsabilità collegata ad una valutazione di congruità della diligenza impiegata, variabile, secondo l'Agenzia delle Entrate, in ragione del profilo professionale del soggetto cessionario. Da qui la "paura" degli operatori del mercato delle future contestazioni dell'Amministrazione finanziaria in materia di corresponsabilità.

Il D.L. n. 11 del 2023 ha finalmente fornito strumenti agli operatori del settore, per delineare il profilo di responsabilità nelle fasi di acquisizione e, conseguentemente, favorire il trasferimento dei crediti d'imposta nei casi di "colpa grave". Infatti, escludendo il caso del dolo, per il quale nulla cambia, la colpa grave del fornitore o dei cessionari può essere esclusa, senza alcuna valutazione soggettiva, a seguito della dimostrazione di aver acquisito la documentazione, tassativamente elencata dalla norma e nello specifico:

- **titolo edilizio abilitativo degli interventi**, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
- **notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale**, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
- **visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi**, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- **fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute**, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
- **asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese**, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- **nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali**, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
- **nel caso di interventi di efficienza energetica**, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
- **visto di conformità dei dati relativi alla documentazione** che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
- **un'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati** di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

In sede di conversione del decreto sono state apportate delle modifiche che hanno riguardato da una parte l'implementazione della documentazione da conservare e dall'altra l'inserimento di chiarimenti su alcuni documenti già presenti nell'elenco. I due nuovi documenti da conservare da parte del cessionario, che si aggiungono a quelle di

cui sopra, sono:

- **il contratto di appalto** sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e la ditta committente;
- **per gli interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal DM n.329/2020 che ha modificato il DM n.58/2017**, “Sisma Bonus- Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”

I chiarimenti in merito alla “vecchia” documentazione hanno riguardato invece:

- L’attestazione di avvenuta sorveglianza degli obblighi di riciclaggio - che dovrà essere fornita non solo per i “soggetti obbligati di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 231/2007 che intervengono nelle cessioni” ma più genericamente per il “soggetto che è controparte nella cessione”.
- Per gli interventi di efficienza energetica - la documentazione (richiesta ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera a) e c) D.M. 6 agosto 2020), è necessaria solo per gli interventi diversi da quelli rientranti nell’art.119 comma 1 e 2 del D.L. n. 34/2020, cioè i superbonus.

È stato confermato sul punto che l’esclusione delle responsabilità in caso di colpa grave si estende ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, previo rilascio di una attestazione di possesso, da parte del cedente, di tutta la documentazione ivi richiesta. Resta comunque sempre ferma la possibilità per il fornitore e i cessionari di dimostrare la propria estraneità qualora manchi uno dei documenti richiesti visti sopra, fornendo con ogni mezzo la prova della propria diligenza o non gravità della negligenza, l’onere della prova cade sempre sull’ente impositore, sia ai fini del concorso in violazione che per la responsabilità solidale.

#### **RIPARTIZIONE DETRAZIONE 110% IN 10 RATE ANNUALI**

In sede di conversione del decreto legge è stato disposto che esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per interventi di detrazione al 110%, il contribuente che utilizza nella propria dichiarazione dei redditi o 730 la detrazione d’imposta può rateizzare la stessa in 10 rate in luogo delle 4 previste. Occorre prestare attenzione: l’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi del 2023 quindi modello Redditi 2024 o 730/2024 ed inoltre l’opzione è irrevocabile e può essere esercitata a condizione che la rata di detrazione del 2022 non sia stata indicata nel modello dichiarativo 730/2023 o modello Redditi 2023.

#### **DETRAZIONE 110% PER IMMOBILI UNIFAMILIARI DELLE SPESE FINO AL 30 SETTEMBRE 2023**

In sede di conversione del decreto legge n. 11/2023 è stato previsto che per gli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari la detrazione del 110% può essere fruita fino al 30 settembre 2023 in luogo del 31 marzo 2023. Il tutto rimane comunque subordinato al fatto che al 30 settembre 2022 i lavori risultino eseguiti almeno per il 30 per cento dell’intervento complessivo.

#### **REMISSIONE IN BONIS**

In sede di conversione del decreto legge è stata inserita la possibilità di avvalersi della “*Remissione in bonis*” per la comunicazione di opzione della prima cessione del credito, per tutti coloro che alla data del 31 marzo 2023 non avessero concluso il contratto di cessione del credito (ma avessero avuto tutta la restante documentazione necessaria). Il tutto solo se la cessione del credito venga effettuata entro il prossimo 30 novembre 2023 a favore di un soggetto cosiddetto “qualificato” e cioè intermediario finanziario, Banca, società appartenente ad un gruppo bancario, impresa di assicurazione. Entro il medesimo termine si dovrà inoltre versare la sanzione pari ad Euro 250 (mediante modello F24 Elide e senza possibilità di compensazione) per ogni modello di comunicazione tardivamente inviato.

# I maggiori coefficienti di ammortamento riconoscibili per gli immobili del settore commercio

A cura della **Redazione**

---

**Le imprese operanti nel settore del commercio rientranti fra le attività di cui al codice ATECO “47.\_\_\_\_.\_\_\_\_”, possono usufruire di una maggiorazione delle quote di ammortamento nel quinquennio dal 2023 al 2027 fino al 6% annuo rispetto al coefficiente ordinario.**

Il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 in vigore dal 2 febbraio 1989, dispone per la maggior parte dei gruppi di attività d'impresa un coefficiente d'ammortamento per i beni immobili strumentali del 3%, tranne eccezioni (come per il gruppo 7 “industrie manifatturiere metallurgiche e meccaniche” del 5% o “industrie manifatturiere chimiche” del 7%).

Ai fini fiscali, l'art. 102 del TUIR, richiama il suddetto Decreto per l'imputazione della quota annua d'ammortamento dei beni strumentali che trovano il loro utilizzo in più anni, tra cui gli immobili.

La legge di Bilancio (L. n. 197/2022) ha disposto per il quinquennio dal 2023 al 2027 la possibilità per le imprese operanti nell'ambito dei settori di attività destinati al commercio di beni alimentari e non, di cui al codice ATECO 47....., la possibilità di usufruire di una maggiorazione della quota di ammortamento relativo ad immobili strumentali direttamente utilizzati nell'esercizio attività economica delle stesse, derogando alle percentuali ordinarie.

## **REQUISITI SOGGETTIVI**

Il requisito è rispettato per le imprese che svolgono prevalentemente le attività rilevanti individuate nell'ambito del settore produttivo indicato nella norma.

La prevalenza delle attività effettivamente svolte si determina mediante il rapporto tra l'ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al punto 2.3 del provvedimento rispetto al totale dei ricavi contabilizzati nel conto economico.

Possono beneficiare della maggiorazione coloro che sono titolari dell'immobile strumentale al 31 dicembre 2023. Riguardo ai requisiti soggettivi che deve possedere l'impresa, rileviamo che anche le imprese individuali operanti nell'ambito dei codici ATECO 47....., possono usufruire della maggiorazione, quindi la norma ha una portata ampia che non riguarda solo le società obbligate alla redazione del bilancio civilistico.

### AMMORTAMENTO IN CONTABILITÀ IN BASE ALLA NATURA DELL'IMPRESA

La peculiarità della norma si individua nell'obbligo di far "passare" la maggiorazione attraverso l'imputazione dell'ulteriore ammortamento per il conto economico e di conseguenza per far incidere l'incremento di ammortamento sul risultato di esercizio civilistico, anziché intervenire fiscalmente nella determinazione di un minor reddito di impresa attraverso l'inserimento in dichiarazione di variazione in diminuzione del reddito stesso.

Si rammenta che a decorrere dall'anno 2008 è stato abrogato il comma 3 dell'art. 102 del TUIR, che disponeva la possibilità di aumentare l'ammortamento ai soli fini fiscali di un cespite ammortizzabile per l'esercizio di entrata in funzione dello stesso e per i due successivi.

Se si considera che, un'ottica di lungo periodo ci porta a pensare che in caso di cessione dopo il quinquennio con ammortamento maggiorato, si possano configurare casi di plusvalenze "amplificate" dalla maggior differenza derivante fra valore di cessione del bene e valore contabile, rispetto al caso in cui non si fosse usufruito nel quinquennio della maggiorazione, nel breve periodo è evidente che tale intervento legislativo permette di diminuire l'utile di esercizio e sopportare una minor tassazione ai fini fiscali di tipo permanente, a differenza di quanto accadeva con il già citato art. 102, comma 3 che generava imposte differite.

### I VANTAGGI DELLA CONTABILIZZAZIONE CON METODO DEL LEASING PATRIMONIALE DI CUI AL PRINCIPIO ISFR 16

Fra i soggetti potenzialmente beneficiari della norma si rileva la presenza di coloro i quali hanno acquisito i beni con leasing finanziario, quindi finalizzato all'acquisto dell'immobile.

A parere dello scrivente, è necessaria un'ulteriore precisazione in quanto il leasing finanziario possiede i requisiti per beneficiare della norma a condizione che utilizzi o stia utilizzando il cosiddetto metodo patrimoniale, il quale prevede la contabilizzazione del leasing sulla base di quanto previsto dall'IFRS 16.

Infatti, il principio IFRS 16 prevede che il locatario rilevi già nello stato patrimoniale il bene strumentale e provveda annualmente all'ammortamento dello stesso, si assuma i rischi e responsabilità sulle vicende del bene e contestualmente rilevi in contabilità il debito contratto verso il locatore.

Ipotesi non praticabile qualora si fosse rilevato il leasing con metodo finanziario (da non confondere con il leasing finanziario), in tal caso mancherebbe la base di calcolo della quota di ammortamento, poiché il locatario in contabilità rilevarebbe solo i canoni d'acquisto comprensivi implicitamente di quota capitale (in caso di futuro ed eventuale riscatto) e interesse.

Riguardo al locatore, questi non beneficia della maggiorazione anche nell'ipotesi in cui l'immobile locato sia utilizzato da un soggetto rientrante fra i settori potenzialmente beneficiari della norma.

Riguardo alle modalità di calcolo della maggiorazione, il provvedimento distingue il caso in cui il soggetto sia già titolare del bene, dal caso in cui il soggetto pervenga allo stesso a seguito di riorganizzazione aziendale, vedi scissioni o conferimenti d'azienda.

### BENE ACQUISITO "DIRETTAMENTE" DALL'IMPRESA

È disposta l'applicabilità del coefficiente massimo annuo di ammortamento del 6 per cento, calcolato al costo degli stessi fabbricati.

Inoltre, l'art. 4 del provvedimento individua il valore da utilizzare quale base di calcolo dell'ammortamento "straordinario" sulla base di quanto disposto dall'art. 110 del TUIR, ossia tenendo conto anche di costi accessori ed eventuali migliorie apportate al bene, *"... si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione"*, ed allo stesso tempo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte.

In altri termini si supponga che:

Un fabbricato strumentale:

- acquistato nel 2022 per € 100.000,00,
- spese notarili per 10.000,00;
- spese per adattamenti all'utilizzo specifico € 20.000,00
- Costo totale del bene: 130.000,00
  - Ammortamento anno 2022 al 3 % =  $130.000,00 \times 3\% = € 3.900,00$ .
  - Valore contabile anno 2022 € 126.900,00

Anno 2023

- Ammortamento ex L. n. 197/2022,  $€ 130.000,00 \times 6\% = € 7.800,00$  da imputare a conto economico per quota di ammortamento ex L. 197/2022,
- Valore contabile del bene al 31/12/2023,  $€ (130.000,00 - 3.900,00 - 7.800,00) = € 118.300,00$ .

Infine si precisa che:

*“c) il costo dei beni rivalutati....., non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte; “*

## I CASI PARTICOLARI DELLE IMPRESE IMMOBILIARI NELL'AMBITO DEI GRUPPI DI IMPRESE

L'art. 5 individua alcune eccezioni, infatti:

- la norma stabilisce che la maggiorazione dell'ammortamento è applicabile a fabbricati utilizzati nell'esercizio dell'impresa, se operanti nei settori tassativamente individuati;
- nel caso delle immobiliari definite passive dall'amministrazione finanziaria, facenti parte di un gruppo, che posseggono immobili, ma solo una parte di essi viene utilizzato per fini strumentali del gruppo, la maggiorazione degli ammortamenti è possibile solo per il valore degli immobili posseduti che, in relazione al patrimonio posseduto, destinato all'utilizzo nell'ambito delle attività di cui al codice ATECO 47..... rispettino un duplice requisito:
  - prevalenza dei beni immobili strumentali rispetto ai beni immobili merce, presenti nel patrimonio aziendale;
  - concessi in locazione all'interno del gruppo che posseggano i requisiti soggettivi ed allo stesso tempo esercitino le attività già descritte di cui al codice ATECO 47...

Supponendo che:

Una immobiliare possieda immobili dal valore contabile di € 1.000.000,00, di cui:

- € 700.000,00 da immobili non direttamente utilizzati nell'attività d'impresa,
- € 300.000,00 da immobili strumentali direttamente impiegati nell'attività.

Di cui:

Immobili locati per € 400.000,00 all'interno del gruppo che esercita attività di cui al codice ATECO 47.....,

La norma agevolativa degli ammortamenti maggiorabili infragruppo si applica ad  $€ 400.000,00 \times 6\% = 24.000,00$ , ciò in quanto i beni posseduti dall'immobile da destinare ad uso locazione per un totale di € 700.000,00 vengono utilizzati infragruppo per € 400.000,00 per imprese che esercitano l'attività di cui al codice ATECO 47.....

Si precisa che al punto 5.2 del provvedimento si individua nel **valore contabile alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 23** la base di calcolo per la determinazione del patrimonio prevalente, quale presupposto necessario per l'individuazione dei requisiti per applicazione della maggiorazione di ammortamento in caso di società immobiliari che aderiscono al consolidato;

Per “.... valore contabile dell’immobilizzazione” ..... si intende .....(valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati)....., secondo l’interpretazione data dal principio contabile OIC 16, al punto 66.

In particolare, nel caso del gruppo di imprese avente le caratteristiche appena indicate, che decidesse di optare per il regime consolidato, affinché lo stesso possa usufruire già per l’anno 2023 della maggiorazione degli ammortamenti è necessario comunicare l’adesione allo stesso all’Amministrazione Finanziaria, attraverso la dichiarazione dei redditi annuale, riferita all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, e quindi supponendo un esercizio ad “anno solare”, con la dichiarazione che sarà presentata entro il 30 novembre 2023.

### IL METODO DI CALCOLO IN CASO DI BENE PERVENUTO A SEGUITO DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE, RISPETTO ALL’ACQUISTO DELLO STESSO DOPO IL 31/12/2023

Fra i casi particolari specificati dal provvedimento rientra anche quello conseguente ad operazioni di cessione degli immobili che hanno usufruito nell’arco temporale 2023/2027 della maggiorazione di ammortamento.

In tal caso, si distingue correntemente il **caso di continuità della gestione sotto altra forma organizzativa** del complesso aziendale, dal caso di dismissione con subentro da parte di un soggetto terzo nella proprietà dell’immobile.

Nel primo caso si supponga al 31 dicembre 2023, in caso di conferimento intervenuto nell’anno:

- costo storico dell’immobile conferito: € 100.000,00
- già ammortizzato per € 9.000,00
- Valore contabile: € 91.000,00

Calcolo quota ammortamento anno 2023 per società beneficiaria del conferimento:

$$€ 100.000,00 * 6 \% = € = 6.000,00 \text{ ammortamento agevolato applicabile dalla società beneficiaria.}$$

Tenuto conto che l’immobile risulta già ammortizzato per € 9.000,00:

Costo storico	€ 100.000,00	–
Ammort. operato anni precedenti	€ 9.000,00	–
Ammortamento 2023	€ 6.000,00	=
Valore contabile al 31/12/2023	€ 85.000,00	

Infatti, mentre nel caso di riorganizzazione aziendale la società risultante dalla stessa continua ad applicare la norma “eccezionale”, utilizzando quale base di calcolo il costo storico **dell’immobile conferito o apportato**, trattandosi di sostanziale continuazione della gestione dell’immobile, si ha un passaggio neutro fra le imprese interessate dall’operazione, assimilabile al principio di neutralità fiscale già adottato per le operazioni straordinarie; nel caso di cessione dell’immobile, fra due imprese “estranee” fra loro, l’acquirente beneficia della possibilità di operare la maggiorazione dell’ammortamento solo a condizione che l’acquisto sia avvenuto entro il 31 dicembre 2023.

La base di calcolo in questo caso è il costo d’acquisto del bene.

Se l’acquisto avviene per € 70.000,00 la maggiorazione sarà applicata su questo valore, ancorché il suo valore contabile riferito alla società cedente fosse superiore.

In tal caso, maggiorando la quota annua di ammortamento fino al 6% del bene acquistato nel 2023, si avrebbe il seguente valore della quota:

$$€ 70.000,00 * 6 \% = € 4.200,00$$

Infine, qualora nel corso dell’arco temporale per cui è ammesso il beneficio, venisse mutata la destinazione d’u-

so per altri settori di attività non ricompresi fra quelli di cui al codice ATECO 47....., non sarebbe più possibile applicare la maggiorazione per il periodo residuo individuato dalla norma.

L'incremento delle percentuali di ammortamento si giustifica con un maggior logorio del bene immobile nell'ambito del commercio di cui ai settori suddetti, ma purché queste variazioni siano giustificate sarebbe necessario esplicitare in nota integrativa i motivi che hanno determinato l'incremento della quota di ammortamento, tenendo presente che i principi contabili vincolano l'entità dell'ammortamento annuo al residuo valore d'uso del bene stesso.

# L'intelligenza artificiale e il caso ChatGPT

A cura della **Redazione**

**Negli ultimi mesi sono stati introdotti nuovi modelli di intelligenza artificiale abbinati a un'interfaccia in linguaggio naturale accessibile. Si sta assistendo ad un vero e proprio shock di innovazione tecnologica: i modelli di intelligenza artificiale più avanzati, come ChatGPT di OpenAI L.L.C., stanno rivoluzionando il mondo degli affari e della finanza e la contabilità non fa eccezione.**

L'intelligenza artificiale (IA oppure AI) è una disciplina scientifica che studia come creare computer e macchine capaci di svolgere attività che richiedono intelligenza umana come:

- la comprensione del linguaggio naturale,
- il riconoscimento di immagini,
- la comprensione del testo e dei contenuti,
- la percezione,
- il ragionamento,
- l'apprendimento,
- la risoluzione di problemi complessi.

Per raggiungere questo obiettivo, si adotta un approccio di ricerca multidisciplinare, coinvolgendo non solo informatici e matematici, ma anche neuroscienziati, psicologi, filosofi, etc.

Le radici dell'IA possono essere fatte risalire anche a prima dell'avvento del XX secolo, ma è negli anni '40 e '50 del secolo scorso che questa disciplina ha avuto i contributi più rilevanti, sia teorici che tecnici.

Un importante contributo all'IA è stato dato da **John McCarthy**, un informatico americano che ha **coniato il termine "intelligenza artificiale"** nel 1956; fino ad allora si parlava più propriamente di cibernetica. McCarthy ha sviluppato un linguaggio di programmazione che ha reso possibile la creazione di programmi capaci di "imparare" e migliorare le loro prestazioni con l'esperienza. Questa idea di "**Machine Learning**" è stata un importante passo avanti nella creazione di macchine intelligenti.

## MACHINE LEARNING

Il *Machine Learning* (in italiano apprendimento automatico) è un ramo dell'intelligenza artificiale che si occupa dello sviluppo di algoritmi e tecniche di apprendimento automatico da dati. In pratica, si tratta di un insieme di metodi computazionali che consentono ai computer di apprendere da dati passati, riconoscere schemi, fare previsioni e prendere decisioni autonome in base ai dati che elaborano.

In altre parole, il *Machine Learning* consente ai computer di migliorare le loro prestazioni attraverso l'esperienza acquisita tramite l'analisi di dati storici. A differenza dei programmi tradizionali, che eseguono un insieme di istruzioni fisse, il *Machine Learning* si basa su algoritmi che vengono "*addestrati*" con un set di dati di esempi, in modo da apprendere da essi e migliorare le loro prestazioni nel tempo.

### DALLA SECONDA METÀ DEL 1900 AI PRIMI MESI DEL 2023

L'intelligenza artificiale nel XX secolo ha avuto periodi di rapido sviluppo e di stanca, definiti estati e inverni. Dagli anni '70 e fino agli inizi degli anni '90, l'IA entrò in una fase di rallentamento, con una diminuzione dei finanziamenti e una maggiore attenzione alla risoluzione di problemi specifici come la visione artificiale e il riconoscimento del parlato.


Negli ultimi anni, grazie all'aumento della potenza di calcolo e alla disponibilità di grandi quantità di dati, l'IA è tornata al centro dell'attenzione con applicazioni in molti campi, come la medicina, la finanza e la robotica.

Nel 2017, Google ha presentato al pubblico la sua nuova tecnologia (modello) di intelligenza artificiale chiamata **“Generative Pre-trained Transformer”** o **GPT**, che è stata progettata per imparare a generare testo in modo autonomo.

Quest'architettura è in grado di creare collegamenti, manifestandosi come un'intelligenza artificiale di contesto. Non siamo di fronte ad una la capacità deduttiva classica, ma **lo strumento è in grado di catturare la struttura dell'informazione.**

Dopo il lancio di GPT da parte di Google, il team di OpenAI L.L.C. (OpenAI) ha deciso di sfruttare la tecnologia per sviluppare un modello di linguaggio ancora più avanzato e capace di generare testo ancora più naturale e fluido. Questo nuovo modello di IA è stato chiamato “GPT-2” ed è stato presentato al pubblico nel 2019.

Ad aprile 2022 OpenAI presenta DALL-E 2, un sistema di intelligenza artificiale in grado di creare immagini e arte realistiche da una descrizione in linguaggio naturale.



### Gli ultimi mesi del 2022 e le novità 2023

Il 3 novembre 2022 è stato lanciato nel mercato americano **“ChatGPT”**, una nuova generazione di IA che si differenzia notevolmente dalla precedente, offrendo nuove prospettive e possibilità.

ULTIME NOVITÀ 2023	
OpenAI	Il 14 marzo 2023 è stata annunciata l'introduzione di <b>GPT-4</b> , ovvero un modello multimodale su larga scala che può accettare input di immagini, video, audio e testo e produrre output di testo
MICROSOFT	Integrazione della tecnologia Generative Pre-trained Transformer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel motore di ricerca Bing</li> <li>• in <b>Microsoft 365 – COPILOT</b></li> </ul>
GOOGLE	Parte l'applicazione sperimentale di IA denominata BARD Il CEO Sundar Pichai afferma che è in previsione aggiungere funzionalità di intelligenza artificiale conversazionale al motore di ricerca di oggi più utilizzato al mondo

## Le reti neurali

Una delle evoluzioni più significative dell'IA è stata la creazione di reti neurali profonde, un tipo di algoritmo di apprendimento automatico ispirato al funzionamento del cervello umano. Ad esempio, i sistemi di riconoscimento facciale che utilizzano reti neurali profonde sono diventati sempre più accurati, migliorando la sicurezza in ambienti come le stazioni ferroviarie e gli aeroporti.

## UNA DEFINIZIONE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

**Possiamo dare una definizione di intelligenza artificiale che sia, oggi, unanimemente accettata?**

**La risposta alla domanda è no.**

Il concetto di IA è estremamente ampio e in continua evoluzione. Per quanto riguarda questo scritto si farà riferimento al lavoro svolto dal **Gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale istituito dalla Commissione Europea nel giugno 2018**. Nell'elaborato dal titolo "UNA DEFINIZIONE DI IA: PRINCIPALI CAPACITÀ E DISCIPLINE" viene data la seguente definizione:

*"L'Intelligenza artificiale (IA) indica sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi. I sistemi basati sull'IA possono consistere solo in software che agiscono nel mondo virtuale (ad esempio assistenti vocali, software per l'analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento vocale e facciale), oppure incorporare l'IA in dispositivi hardware (per esempio in robot avanzati, auto a guida autonoma, droni o applicazioni dell'Internet delle cose)."*

Tra le varie classificazioni che si possono fare sul tema c'è anche la differenziazione tra intelligenza artificiale ristretta e quella generale.

**L'intelligenza artificiale ristretta** (o "**IA debole**") è un tipo di intelligenza artificiale progettata per svolgere attività specifiche, come il riconoscimento vocale o il gioco degli scacchi, mentre **l'intelligenza artificiale generale** (o "**IA forte**") è un tipo di intelligenza artificiale in grado di eseguire qualsiasi attività intellettuale che un essere umano può svolgere; in quest'ultimo caso la macchina arriva ad avere la **coscienza di sé**. La coscienza di sé è la capacità di un sistema artificiale di avere una percezione di sé stesso come entità esistente e distinta da altri oggetti o individui presenti nell'ambiente. In altre parole, si tratta della capacità di un sistema artificiale di comprendere la propria identità, le proprie proprietà e le proprie relazioni con il mondo circostante.

La coscienza di sé è considerata uno degli aspetti più complessi dell'intelligenza artificiale forte e rappresenta un obiettivo ancora lontano da raggiungere.

## Non tutto è intelligenza artificiale

Non sempre le ultime innovazioni rappresentano un'applicazione dell'intelligenza artificiale, anche se ad un utente meno esperto potrebbe sembrare così.

**Tra le applicazioni che non rientrano nella categoria dell'intelligenza artificiale ci sono:**

- I sistemi di navigazione GPS
- I sistemi di autolavaggio delle auto
- I sistemi di sicurezza antifurto
- I sistemi di gestione delle scorte: questi sistemi utilizzano algoritmi predefiniti per gestire le scorte di un'azienda, ma non sono considerati intelligenza artificiale
- **Gli attuali sistemi di rilevazione contabile**

**Tuttavia, queste stesse applicazioni possono essere integrate dall'intelligenza artificiale.** Ad esempio, l'analisi predittiva associata alla gestione delle scorte può monitorare le scorte di magazzino e fornire raccomandazioni sui tempi e sulle quantità di prodotti da ordinare.

La differenza tra queste due tipologie di applicazioni sta nel fatto che le prime (quelle non IA) rientrano nella cate-

goria delle RPA (*Robotic Process Automation*), mentre le seconde sono applicazioni di intelligenza artificiale. Entrambe hanno lo scopo di automatizzare le attività lavorative, ma ci sono evidenti differenze tra le due tecnologie.

### RPA

La RPA è una tecnologia che utilizza software per automatizzare processi aziendali ripetitivi e manuali, come ad esempio la gestione di documenti e l'elaborazione di dati.

La RPA è spesso utilizzata per compiti che richiedono la manipolazione di dati strutturati (es. la rilevazione contabile di fatture elettroniche in formato xml) e si basa su regole prestabilite.

In altre parole, la RPA si limita ad eseguire un'azione specifica in base a una serie di istruzioni predefinite (ad esempio, l'importazione di una prima nota di un estratto conto bancario dopo aver definito le regole all'interno del gestionale di contabilità).

## L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E I SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

Grazie alla sua capacità di analizzare grandi quantità di dati in modo efficiente, l'IA sta migliorando l'accuratezza delle informazioni finanziarie e riducendo il tempo necessario per completare le attività in ambito "Finance", primo fra tutti quello della rilevazione contabile.

L'IA può automatizzare le attività ripetitive, come la contabilità generale e l'elaborazione di preventivi e fatture.

Ciò significa che chi si occupa di queste attività può dedicare più tempo a compiti a maggiore valore aggiunto, come la pianificazione finanziaria e l'analisi dei dati; ecco alcuni esempi di automazione:

- **Automazione della fatturazione e gestione del magazzino:** sistemi di fatturazione, in grado di generare fatture personalizzate (e adempimenti connessi come l'esterometro) in base alle esigenze dei clienti, al tipo di bene servizio trattato, all'indirizzo di spedizione (nazionale, intracomunitario, extracomunitario).
- **Automatizzazione dei processi contabili:** registrazione delle transazioni, conciliazione dei conti e categorizzazione delle spese (civilistica e fiscale) e delle aliquote (codici) IVA da utilizzare nella rilevazione.
- **Automazione della contabilità analitica:** l'IA potrebbe essere utilizzata per creare un sistema di controllo dei costi automatizzato, in grado di identificare le aree in cui è possibile ridurre i costi e fornire raccomandazioni personalizzate.
- **Automazione del bilancio e dichiarazioni fiscali:** l'IA semplifica la compilazione delle dichiarazioni fiscali e dei bilanci, fornendo assistenza nella compilazione delle voci o dei campi richiesti. Contestualmente l'IA può fornire informazioni in tempo reale sulla situazione fiscale dell'azienda, consentendo di prendere decisioni informate.
- **Automatizzazione della reportistica finanziaria:** l'IA limita la necessità di creare **manualmente** report su misura per ogni tipologia di cliente o situazione aziendale.

### L'analisi predittiva

Gli algoritmi di *Machine Learning* possono utilizzare i dati per creare modelli predittivi più accurati.

L'analisi predittiva può essere utilizzata per:

- analizzare i dati del mercato finanziario e prevedere le fluttuazioni future dei prezzi delle azioni, delle valute e delle materie prime;
- analizzare i rischi associati alle decisioni di investimento di imprenditori e investitori;
- fornire previsioni sulle imposte future, ad esempio utilizzando l'analisi storica dei dati fiscali per operare una corretta pianificazione fiscale;
- aiutare a gestire in modo efficiente il credito fiscale dell'azienda, fornendo una visione d'insieme sui flussi finanziari in entrata e uscita e suggerendo possibili strategie di investimento agevolato.

Un altro esempio è la gestione dei fattori che influenzano il Credit Score: i pagamenti in ritardo, i conti in sofferenza e l'importo del debito.

### CREDIT SCORE

Il *Credit Score*, o punteggio di credito, è un sistema di valutazione numerico che indica la probabilità che un individuo o un'azienda paghi i propri debiti in modo puntuale. Il punteggio di credito viene utilizzato dalle banche, dalle istituzioni finanziarie e dalle società di carte di credito per valutare la solvibilità di un potenziale cliente. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per migliorare il processo di valutazione del *Credit Score* in diversi modi. Ad esempio, gli algoritmi di *Machine Learning* possono analizzare enormi quantità di dati finanziari e di credito, identificando i modelli di comportamento degli individui e prevedendo la loro capacità di ripagare i debiti. Inoltre, l'IA può aiutare le istituzioni finanziarie a individuare i potenziali rischi di credito in modo più efficiente e preciso, ad esempio, individuando gli indicatori di insolvenza e prevenendo il rischio di perdite finanziarie.

In generale, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel processo di valutazione del Credit Score può migliorare l'accuratezza delle valutazioni, ridurre il rischio di errore umano e migliorare la velocità del processo decisionale, offrendo così benefici sia ai creditori che ai debitori.

Tuttavia, è importante notare che l'utilizzo dell'IA per valutare il Credit Score può sollevare anche questioni di privacy e di potenziale discriminazione.

L'analisi predittiva in ambito finanziario e/o fiscale amplia l'ambito di applicazione della *Business Intelligence*. La Business Intelligence, oggi, si concentra sull'utilizzo di modelli matematici e algoritmi per analizzare i dati storici e fornire previsioni sulle future performance finanziarie dell'azienda. Ciò può includere la previsione delle entrate, dei profitti e delle perdite, dei trend di mercato e delle fluttuazioni dei tassi di interesse.

#### L'assistenza personalizzata ai clienti e i chatbot

L'IA può essere utilizzata per migliorare l'assistenza clienti. Ad esempio, dipendenti e collaboratori degli Studi professionali possono utilizzare l'IA per fornire risposte alle domande dei clienti in modo più rapido ed efficiente, migliorando la loro esperienza complessiva.

In altri casi una prima parte di assistenza, la parte di "primo livello", può essere demandata ai *chatbot*; ad esempio, un *chatbot* di uno Studio di Commercialisti potrebbe essere programmato per rispondere alle domande frequenti dei clienti, come quelle riguardanti le scadenze fiscali, i modelli di dichiarazione dei redditi, le aliquote fiscali e così via. Le software house che forniscono gestionali di studio e gli editori che forniscono banche dati sono già in grado di fornire delle versioni beta di detti *chatbot*.

#### L'IA E I CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI

L'IA può anche aiutare a migliorare la qualità dei controlli interni e ad automatizzare i processi di audit, riducendo così la possibilità di errori umani e migliorando l'efficienza delle operazioni finanziarie. Ciò consente alle aziende di identificare tempestivamente eventuali problemi finanziari e di adottare le misure correttive necessarie prima che si trasformino in gravi difficoltà.

L'IA può anche aiutare a rilevare frodi finanziarie, fiscali e irregolarità contabili, offrendo una maggiore sicurezza e affidabilità nella gestione finanziaria. Grazie alla sua capacità di elaborare grandi quantità di dati in tempo reale e di rilevare comportamenti inconsueti, l'intelligenza artificiale può facilmente individuare transazioni sospette, non autorizzate o anomale.

#### I controlli dell'Agenzia delle Entrate

Negli ultimi anni l'Agenzia delle Entrate ha realizzato strumenti innovativi e sempre più sofisticati dedicati all'analisi del rischio per la tax compliance.

Specifici ambiti d'intervento selezionati dall'Amministrazione Finanziaria saranno i seguenti:

- **Network science:** la rappresentazione dei dati sotto forma di reti permette di far emergere con maggiore facilità relazioni indirette e non evidenti tra soggetti (es. relazioni tra società) che possono essere correlate a

schemi di evasione e di elusione fiscale difficilmente individuabili con le tradizionali tecniche di analisi.

- **Analisi visuale delle informazioni:** l'adozione di interfacce innovative "uomo-macchina" (es. modalità visuali fluide e intuitive di "navigazione" dei dati), consente di potenziare le capacità degli analisti, accelerando e rendendo più intuitivo e naturale il loro processo di acquisizione e trattamento delle informazioni rilevanti.
- **Intelligenza artificiale:** l'ausilio di tecniche di apprendimento automatico (Machine Learning) accelera i processi decisionali, sempre sotto controllo da parte degli analisti, e ne aumenta l'accuratezza e l'efficacia. L'adozione dell'intelligenza artificiale nel dominio economico e fiscale è indicata nell'atto di indirizzo del MEF.

Il patrimonio informativo è rappresentato in particolare da:

- Fatture elettroniche
- Dichiarazioni
- F24
- Altri dati forniti da soggetti terzi, dati relativi agli immobili, etc.
- Attività legate al contrasto dell'evasione fiscale

Le suddette attività **non dovrebbero tradursi nell'emanazione automatizzata di atti impositivi**, ma dovranno essere inserite in un processo più ampio che deve fondarsi nel rispetto del principio del contraddittorio, della collaborazione e buona fede tra amministrazione fiscale e contribuente, così come fissati nello Statuto dei diritti del contribuente.

### L'antiriciclaggio


L'intelligenza artificiale può essere utilizzata anche in ambito antiriciclaggio; in particolare ci sono tre aree in cui può essere utilizzata:

- 1) **Analisi dei dati:** l'IA può analizzare grandi quantità di informazioni relative alle fonti di finanziamento e altre informazioni pertinenti per identificare potenziali transazioni sospette.
- 2) **Monitoraggio dei comportamenti:** l'IA può essere utilizzata per monitorare i comportamenti dei clienti e dei dipendenti per identificare eventuali attività anomale.
- 3) **Rischio di valutazione** l'IA può essere utilizzata per valutare il rischio associato a determinati clienti o transazioni. Ciò può includere l'analisi del profilo del cliente, come il settore in cui opera, il paese di origine e altre informazioni pertinenti.

L'IA deve essere utilizzata come uno strumento complementare per migliorare l'efficacia dei controlli antiriciclaggio e ridurre il rischio di frodi finanziarie. Tuttavia è importante notare che detta tecnologia non può sostituire completamente l'operato umano nei controlli antiriciclaggio.

### CHATGPT DI OPENAI


ChatGPT è un'applicazione di intelligenza artificiale basata sulla tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) sviluppato da OpenAI L.L.C., una società statunitense sostenuta anche da Microsoft.



Il modello (oggi nella versione GPT-4) usa tecniche di apprendimento automatico (di tipo non supervisionato) ed è stato addestrato su enormi quantità di testo di lingua naturale, come libri, articoli e pagine web (aggiornati all'anno 2021). Ciò significa che ha sviluppato una conoscenza approfondita della lingua, che gli consente di comprendere il significato del linguaggio umano e di generare risposte adeguate alle domande poste.

Lo strumento può essere utilizzato come **chat** o come **API**:

- **Come chat:** ChatGPT può essere integrato in una piattaforma di messaggistica istantanea o di assistenza clienti (es. chatbot), in modo che possa conversare con gli utenti in modo naturale e rispondere alle loro domande in modo utile. Gli utenti possono interagire con ChatGPT come farebbero con un amico, ponendogli domande, esponendo i loro problemi o scambiando opinioni.



- **Come API:** ChatGPT può essere integrato in applicazioni software o piattaforme web. In questo caso gli sviluppatori possono accedere alle funzionalità di ChatGPT tramite un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API), che consente loro di inviare richieste al modello e ricevere risposte in formato testo. Grazie alla sua capacità di apprendimento continuo, ChatGPT è in grado di migliorare costantemente la sua capacità di rispondere in modo preciso e pertinente alle domande che gli vengono poste.

## L'UTILIZZO DI CHATGPT

Nel caso si voglia iniziare ad utilizzare il servizio bisogna operare una registrazione che, oggi, è gratuita con una limitazione in termini di risorse utilizzabili.




Durante l'utilizzo è consigliabile:

1. Usare una sintassi e un linguaggio precisi e coerenti per non ingenerare confusioni: fare in modo che il software comprenda immediatamente il contesto e la domanda posta.


- Essere esaurienti nella formulazione della domanda o del problema: più le informazioni sono dettagliate e più facile sarà per il software trovare una risposta adeguata.
- Affinare la conversazione:** per ottenere risposte più accurate non fermarsi alla prima risposta, ma porre ulteriori domande e approfondire la discussione.

### ESEMPI

Si propongono alcuni esempi di utilizzo di ChatGPT allo scopo di mettere in luce soprattutto la capacità di comprensione di un linguaggio naturale e le potenzialità delle interazioni con lo strumento.



Come già sottolineato, il sistema poggia sull'interazione macchina - utente e pertanto è consigliabile mantenere un archivio delle conversazioni per categoria, temi, aziende, etc.



### Esempio: gestione di testi lunghi

La capacità computazionale dell'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e la memoria disponibile per la macchina rende necessario tenere sotto controllo la lunghezza del testo in chat sia in input che in output.

Una soluzione è quella di suddividere il testo in blocchi più piccoli ed elaborarli separatamente. In questo modo, il modello può elaborare il testo in modo più efficiente e utilizzare meno risorse di calcolo e memoria.

Per risolvere questi problemi di limiti ci sono alcune app, siti o estensioni dei browser che aiutano a splittare il testo in più parti.


Per la gestione del testo e calcolare la lunghezza disponibile si può far ricorso a **Tokenizer**, utility fornita dalla stessa società OpenAI e accessibile via Web.



### Esempio: la gestione dei documenti


Per gestire i documenti si può scegliere più di una strada:

- fornire in chat un testo (anche splittato)
- dare il documento in condivisione



### Esempio: i dati in tabella

È possibile fornire i dati anche in tabella, per esempio utilizzando un file di testo nel formato CSV separato da virgola.



### Esempio: analisi per indici

Vengono forniti in formato testo i seguenti dati per l'anno 2022 e relativi ad un'azienda operante nel settore tessile.

DATI
VOCI DI INTERESSE DELLO STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO:
• Totale attività correnti € 2.000.000,00
• <b>Totale Attivo (Impieghi) € 3.000.000,00</b>
• Totale passività consolidate € 800.000,00
• Totale passività correnti € 1.800.000,00
• Totale patrimonio netto € 400.000,00
• <b>Totale Passivo (fonti) € 3.000.000,00</b>
VOCI DI INTERESSE DEL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO:
• Risultato operativo (A-B rettificato) € 500.000,00
• Ricavi netti di vendita (Tot. Valore della produzione) € 1.800.000,00
• <b>Totale patrimonio netto € 400.000,00</b>
ALTRI DATI UTILI:
• Utile di esercizio € 200.000,00

Si intende procedere con un'analisi per indici e ottenere un commento sugli stessi.

ST: Calcola i seguenti indici: Indice di Indipendenza finanziaria; ROE;ROI; inserisci in una tabella: i valori per il calcolo, Risultato; Fai un commento di 10 righe per l'azienda

Certo, ecco i calcoli richiesti:

Indice	Valori per il calcolo	Risultato
Indice di indipendenza finanziaria	Patrimonio netto / Passivo totale	0,4
ROE (Return on Equity)	Utile netto / Patrimonio netto	0,5
ROI (Return on Investment)	Utile netto / Totale attivo	0,067

Commento sull'azienda:

Dai dati forniti si può notare che l'azienda ha un indice di indipendenza finanziaria del 40%, il che indica che la sua dipendenza finanziaria è relativamente bassa rispetto al patrimonio netto. Ciò potrebbe essere considerato un punto di for

Ci si accorge di un errore si chiede la correzione.

ST: hai sbagliato rifai

Mi scuso per l'errore nel mio messaggio precedente. Ecco i calcoli corretti:

Indice	Valori per il calcolo	Risultato
Indice di indipendenza finanziaria	Patrimonio netto / Passivo totale	0.133
ROE (Return on Equity)	Utile netto / Patrimonio netto	0.5
ROI (Return on Investment)	Utile netto / Totale attivo	0.067

Commento sull'azienda:

Dai dati forniti si può notare che l'azienda ha un indice di indipendenza finanziaria del 13,3%, il che indica che la sua dipendenza finanziaria è relativamente alta rispetto al patrimonio netto. Questo potrebbe essere un punto di debolezza per l'azienda e potrebbe limitare la sua capacità di ottenere ulteriori finanziamenti.

Si continua chiedendo di integrare la tabella con un indice aggiuntivo che fa riferimento ai dati già proposti.

ST: hai sbagliato rifai

Mi scuso per l'errore nel mio messaggio precedente. Ecco i calcoli corretti:

Indice	Valori per il calcolo	Risultato
Indice di indipendenza finanziaria	Patrimonio netto / Passivo totale	0.133
ROE (Return on Equity)	Utile netto / Patrimonio netto	0.5
ROI (Return on Investment)	Utile netto / Totale attivo	0.067

Commento sull'azienda:

Dai dati forniti si può notare che l'azienda ha un indice di indipendenza finanziaria del 13,3%, il che indica che la sua dipendenza finanziaria è relativamente alta rispetto al patrimonio netto. Questo potrebbe essere un punto di debolezza per l'azienda e potrebbe limitare la sua capacità di ottenere ulteriori finanziamenti.

C'è un altro errore, altra interazione.

ST Sicuro che la leva è 6.5

 Mi scuso per l'errore nella tabella precedente, ho calcolato erroneamente il valore della leva finanziaria. Il valore corretto dovrebbe essere:

Leverage finanziario = Passività totale / Patrimonio netto = 3.0 milioni / 0.4 milioni = 7.5

Quindi la tabella aggiornata sarebbe la seguente:

Indice	Valori per il calcolo	Risultato
Indice di indipendenza finanziaria	Patrimonio netto / Passivo totale	0.133
ROE (Return on Equity)	Utile netto / Patrimonio netto	0.5
ROI (Return on Investment)	Utile netto / Totale attivo	0.067
Leva finanziaria	Passivo totale / Patrimonio netto	7.5

Mi scuso per l'errore e grazie per avermelo fatto notare.

Come si può notare ChatGPT ha individuato dal contesto che la frase “Sicuro che la leva è 6.5” manca del “?” ed era una domanda, esattamente come avviene in una normale conversazione tra umani.

**Esempio: Business Model Canvas**

ST Mi costruisci un business model canvas per un'azienda che vende scarpe da calcio per bambini con sede nella provincia di Milano? L'investimento iniziale è di 350.000 ; l'80% del fatturato sarà generato via web.

 Certamente, ecco il Business Model Canvas per l'azienda che vende scarpe da calcio per bambini con sede nella provincia di Milano:


**Segmenti Clienti**

- Bambini (età 6-14)
- Genitori degli sportivi
- Squadre giovanili di calcio


**Proposta di Valore**

- Scarpe da calcio di alta qualità per bambini, adatte alle diverse superfici di gioco
- Design moderno e colorato
- Ampia scelta di taglie e modelli
- Esperienza d'acquisto online semplice e rapida

Una successiva interazione e richiesta di approfondimento su in tema.



Altra interazione e precisazione per ottenere un risultato più puntuale.



## CRITICITA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L'intelligenza artificiale è una tecnologia che sta trasformando rapidamente il modo in cui gli esseri umani lavorano, interagiscono e vivono; sul punto è intervenuta anche la Commissione Europea che ha pubblicato una strategia europea che pone l'essere umano al centro dello sviluppo dell'IA – **un'IA antropocentrica**.

Le comunicazioni di interessante lettura sono:

- L'intelligenza artificiale per l'Europa - COM (2018) 237 final
- Il piano coordinato sull'intelligenza artificiale - COM (2018) 795 final
- Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica – COM (2019) 168 final

È importante che l'intelligenza artificiale venga gestita in modo responsabile - in modo etico, sicuro e inclusivo. Vanno considerati gli impatti sociali e ambientali; tra temi e criticità da attenzionare si possono annoverare:

- **Consistenza, affidabilità del dato e delle fonti:** l'IA si basa su dati e algoritmi, quindi è importante che i dati utilizzati siano completi, accurati e rappresentativi per evitare problemi di bias e discriminazione. Tuttavia, la qualità dei dati può essere compromessa da errori umani, manipolazione o interpretazione errata. Ciò può portare a risultati sbagliati e inattendibili, con conseguenze negative per le persone coinvolte, sul punto si veda l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali citato in basso.
- **Plagio e diritto d'autore:** l'IA può essere utilizzata per generare contenuti come testi, immagini e video, ma questo può sollevare problemi di plagio e di violazione del diritto d'autore. Inoltre, l'IA potrebbe essere utilizzata per manipolare o contraffare contenuti, aumentando il rischio di disinformazione e manipolazione dell'opinione pubblica.


- **Etica:** l'utilizzo esteso di questa nuova tecnologia può sollevare preoccupazioni etiche riguardo alla responsabilità dei sistemi automatizzati, alla loro capacità di discriminare e alla loro mancanza di trasparenza: l'IA potrebbe essere utilizzata per scopi che vanno contro i principi etici e morali. I sistemi automatizzati possano prendere decisioni basate su caratteristiche personali come il genere, l'etnia o l'orientamento sessuale. Uno dei rischi principali riguarda la discriminazione di genere, poiché gli algoritmi di intelligenza artificiale possono riflettere e perpetuare i pregiudizi presenti nella società. In un sistema di selezione del personale basato sull'intelligenza artificiale, se i dati storici dei candidati provengono principalmente da uomini, l'algoritmo potrebbe preferire automaticamente i candidati maschi, discriminando le candidate.
- **Rispetto della vita umana e delle libertà individuali:** l'IA può essere utilizzata in settori come la sicurezza e la difesa, le attività della pubblica amministrazione in genere. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per prendere decisioni automatizzate che possono avere un impatto significativo sulla vita dei cittadini, come ad esempio nel campo dell'assistenza sanitaria, del credito, del lavoro e della giustizia. Tuttavia, queste decisioni possono essere influenzate da pregiudizi o da dati incompleti o errati, causando discriminazione e ingiustizia.

Infine, è importante sottolineare che l'etica dell'IA non riguarda solo la discriminazione di genere, ma anche altre questioni importanti come la privacy.

Un esempio di queste preoccupazioni sono stati i recenti interventi del Garante per la protezione dei dati personali verso OpenAI.

### Il blocco del 31 marzo 2023


Dal 31 marzo 2023, il servizio di ChatGPT è stato temporaneamente sospeso in Italia a seguito di un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.



Tra le contestazioni presenti nel provvedimento n. 9870832 del 30 marzo 2023 si possono citare:

- **l'assenza di idonea base giuridica** in relazione alla raccolta dei dati personali e al loro trattamento per scopo di addestramento degli algoritmi sottesi al funzionamento di ChatGPT;
- il trattamento di dati personali degli interessati risulta inesatto in quanto le informazioni fornite da ChatGPT non sempre corrispondono al dato reale;
- l'assenza di qualsivoglia verifica dell'età degli utenti in relazione al servizio ChatGPT che, secondo i termini pubblicati da OpenAI L.L.C., è riservato a soggetti che abbiano compiuto almeno 13 anni.

Al blocco, durato circa un mese, è seguito un ampio dibattito sul tema della privacy e dell'intelligenza artificiale in generale che ha coinvolto anche altre istituzioni. Non rileva qui fare un'analisi del provvedimento ma è sicuramente giusto affrontare queste innovazioni tecnologiche avendo piena coscienza del fatto che hanno rilevanti impatti sulla vita delle persone e non solo sotto l'aspetto lavorativo, business o, appunto, della privacy.



C'è da segnalare che, fino alla fine di aprile 2023, il sistema è stato comunque utilizzato, aggirando il blocco con sistemi c.d. VPN.



## CONCLUSIONI

Le potenzialità dell'intelligenza artificiale, come ChatGPT, sono notevoli e stanno rivoluzionando il modo in cui le aziende e gli studi professionali gestiscono le loro attività; già oggi le macchine sono in grado di compiere attività che fino a poco tempo fa sembravano impossibili e il superamento della barriera del linguaggio umano nel rapporto uomo-macchina è una delle novità più importanti di questi ultimi mesi.

Come si è visto negli esempi, queste tecnologie non sono ancora perfette e possono avere delle limitazioni imposte dalle società proprietarie delle piattaforme ma i goffi errori in materia tributaria o contabile non devono assolutamente sminuire le potenzialità dello strumento; ben presto saranno molto meno: negli Stati Uniti i sistemi di intelligenza artificiale sono, già oggi, in grado di superare l'esame per l'ammissione alla professione di avvocato. In ogni caso, l'IA non può sostituire completamente il lavoro umano, ma piuttosto supportarlo e renderlo più efficiente integrando le tecnologie già esistenti, prime fra queste i sistemi di supporto alle decisioni (Decision Support Systems – DSS).

Gli amministratori di azienda, professionisti e collaboratori degli studi professionali, dal canto loro, devono acquisire le competenze necessarie per interagire con queste tecnologie in modo efficace e comprendere sia le potenzialità che le limitazioni dell'intelligenza artificiale.

## PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Formazione Tributaria Permanente” è una rivista on line a cadenza mensile

## DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. Vittorio Bellagamba

## COMITATO SCIENTIFICO FONDAZIONE “DINO AGOSTINI”

Prof. Gianfranco Ferranti

Dott. Gabriele Sepio

Prof. Paolo Parisi

Dott. Franco Ricca

Dott. Nicola Forte

Gen. Luciano Benedetto Lipari

Dott. Giacomo Manzana

Dott. Claudio Carpentieri

Chiuso in redazione il 27 Giugno 2023

## SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:  
[roberto.valeri@logosnotizie.it](mailto:roberto.valeri@logosnotizie.it)